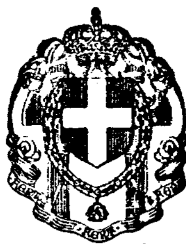
Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 209

GAZZETTA  UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 4 settembre 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DEL 4 SETTEMBRE 1941-XIX:

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO ALLA MEMORIA

Regio decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 443.

ANGELO PAOLUCCI di Antonio e di Angela Laurenzi, nato a Roma il 6 febbraio 1903, nocchiere di 1ª classe. - Comandante della Regia cannoniera « Berta » per ben due volte aveva chiesto di essere destinato in missioni rischiose di guerra. Aveva preparato con ogni cura la sua unità al combattimento cercando di trasfondere nei dipendenti il suo alto spirito combattivo. In combattimento navale contro incrociatori nemici, dopo aver reagito immediatamente, benchè con mezzi impari, al fuoco nemico, cadeva colpito a morte da proiettile, mentre prodigandosi in tutti i modi era intento a rendere più efficace l'offesa della sua nave. Esempio luminoso di eroismo, di sereno disprezzo del pericolo e di altissimo spirito combattivo. — Acque di Tobruch, 12 giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Regio decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 442.

ARMANDO SQUINOBAL di Giacomo e di Virginia D'Agostino, nato a Salerno l'8 agosto 1892, capitano di fregata. — Appreso che un grave incendio si era sviluppato in una polveriera militare, accorso tra i primi, si prodigava ad apprestare e impiegare tutti i mezzi disponibili per circoscrivere il pericolo. L'opera sua ardita e sagace e l'esempio dato ai suoi dipendenti, contribuiva in massima misura ad evitare che l'incendio si estendesse ad altre polveriere ed agli apprestamenti militari da lui dipendenti. — Gaeta, 2 settembre 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Regio decreto 27 marzo 1941-XIX.

FLARIA BONETTI fu Alessandro e fu Assunta Torri, nata a Celana (Bergamo) il 4 gennaio 1904, suora missionaria delle Pie Madri della Nigrizia. — Superiora delle suore destinate a prestare servizio presso la Direzione infermeria di Massaua, ha dato la propria opera benefica di assistenza ai ricoverati, ed in particolare ai feriti di guerra, con entusiasmo, abnegazione e virile spirito eroico. Offrendo fulgidissime prove di indomito coraggio, profondo sentimento patrio e religioso sprezzo del pericolo, durante i numerosi bombardamenti aerei nemici, accorreva a prestare amorevole assistenza ai pronti soccorsi, anche quando le bombe cadevano a pochissimi metri dal suo posto di lavoro. Con la parola e con l'esempio entusiasmava le sue dipendenti a contribuire all'opera umanitaria, dichiarandosi orgogliosa e fiera di compiere la sua alta missione a favore dei marinai d'Italia. — Massaua, 6 febbraio 1941-XIX.

AGNESINA GHIRARDI di Bortolo e fu Giovanna Cardo, nata in Alonte di Lonigo (Vicenza) il 7 febbraio 1912, suora missionaria delle Pie Madri della Nigrizia.

TOSCANA REBOLINI fu Natale e fu Carolina Re, nata a Legnano (Milano) il 17 dicembre 1902, suora missionaria delle Pie Madri della Nigrizia.

MARIA VENTURINI fu Domenico e di Emilia Padovani, nata a San Floriano (Verona) il 14 luglio 1909, suora missionaria delle Pie Madri della Nigrizia.

Destinata a prestare servizio presso la Direzione infermeria di Massaua ha dato la propria opera di assistenza ai ricoverati, ed in particolare ai feriti di guerra, con entusiasmo, abnegazione e virile spirito eroico. Offrendo fulgidissime prove di indomito coraggio, profondo sentimento patrio e religioso sprezzo del pericolo e dichiarandosi orgogliosa di poter compiere la sua alta missione a favore dei marinai d'Italia. Durante numerosi bombardamenti aerei nemici accorreva a prestare amorevole assistenza ai pronti soccorsi, anche quando le bombe cadevano solo a pochi metri dal suo posto di lavoro. — Massaua, 6 febbraio 1941-XIX.

Regio decreto 27 giugno 1941-XIX.

ANTONIO PEZZUTO di Domenico e di Rosa Gilardi, nato a Moncalieri (Torino) l'11 febbraio 1885, capitano di corvetta di complemento. — Comandante di nave ausiliaria, effettuava numerose missioni in acque insidiate dal nemico. Durante un attacco aereo rivolto contro la nave al suo comando reagiva, prontamente e con efficacia, con le artiglierie di bordo, sventando l'offesa avversaria. — Mare Egeo, 30 marzo 1941-XIX.

SALVATORE CIRINCIONE di Antonino e di Marianna Preccio, nato a Palermo il 10 novembre 1889, capitano di corvetta di complemento. — Comandante di nave ausiliaria organizzava con assidua cura i servizi di bordo. Sottoposta l'unità nello spazio di pochi giorni a tre attacchi aerei che provocavano danni al materiale e al personale, dava costante esempio di calma, ardimento e alto senso del dovere al personale dipendente. — Stampalia, 30 marzo 1941-XIX.

ALESSANDRO FERRONE di Francesco e di Carolina Matarese, nato ad Elena (Littoria) l'8 maggio 1900, sottotenente di vascello di complemento. — Imbarcato su nave ausiliaria sottoposta nello spazio di pochi giorni a tre attacchi aerei che provocavano danni al personale e al materiale di bordo, dirigeva il fuoco delle armi contraeree, riuscendo a sventare col tiro aggiustato di queste, maggiore offesa alla nave. — Stampalia, 30 marzo 1941-XIX

ANTONIO CAVALIERE di Salvatore e di Domenica Piragino, nato a Mormanno (Cosenza) il 3 luglio 1913, 2° capo segnalatore, matricola 28392.

AGOSTINO GUARNIERI di Andrea e di Maddalena Ladi, nato a Farnese (Viterbo) il 24 marzo 1909, 2° capo cannoniere P., matricola 12774.

Puntatore di mitragliera contraerea durante un bombardamento aereo che riusciva a colpire la nave sulla quale era imbarcato, dimostrava calma e capacità, contribuendo con tiro ben centrato dell'arma a sventare una maggiore offesa avversaria. — Stampalia, 30 marzo 1941-XIX.

GIUSEPPE POLIZZI di Salvatore e di Concetta Avola, nato a Caltanissetta il 25 luglio 1916, sottocapo cannoniere P. S. matr. 37108.

GIOVANNI PELLICONE di Fortunato e di Antonia Parisi, nato a Reggio Calabria il 19 novembre 1914, sottocapo cannoniere P. S. matricola 77949.

ANTONIO CRUDELE di Michele e di Sterpeta Filannino, nato a Barletta il 16 gennaio 1916, sottocapo cannoniere P. M. matr. 9420.

FRANCESCO VINCIGUERRA di Onofrio e fu Vita Alò, nato a Monopoli (Bari) il 27 gennaio 1915, cannoniere P. S. matricola 98340.

Facente parte dell'armamento di mitragliera contraerea, durante ripetuti bombardamenti aerei diretti contro la nave sulla quale era imbarcato e che provocavano danni al personale e al materiale, dimostrava calma e sprezzo del pericolo, contribuendo alla esecuzione del tiro ben aggiustato dell'arma. — Stampalia, 30 marzo 1941-XIX.

Regio decreto 1° agosto 1941-XIX.

SERAFINO GIORGINI di Erasmo e di Ida Giambartolomei, nato a Senigallia il 22 febbraio 1900, tenente di vascello di complemento.

PASQUALE BERARDI di Francesco e di Maria Pangia, nato a Rotello (Campobasso) il 15 agosto 1908, capitano G. N.

GUIDO FIORENTINO di Vincenzo e di Maria Addolorata Lorenzoni, nato a Napoli il 30 giugno 1917, sottotenente di vascello.

GIUSEPPE SOLETTI fu Giuseppe e di Maria Sincich, nato a Lussinpiccolo il 3 novembre 1906, sottotenente di vascello di complemento.

Imbarcato su un sommergibile, durante un attacco contro un convoglio nemico fortemente scortato, disimpegnava i suoi compiti con perfetto rendimento e dimostrando serenità, entusiasmo e sprezzo del pericolo. — Mediterraneo Orientale, 2-3 aprile 1941-XIX.

GIOVANNI CURRARINO di Ettore e di Antonietta Bardillini, nato a Levanto il 28 novembre 1893, tenente di vascello di complemento. — Comandante di squadriglia dragaggio, in occasione dello scoppio di due torpedini a poppa di un dragamine, provvedeva con serena calma a mantenere efficiente la formazione, evitando possibili conseguenze all'incidente. — Basso Adriatico, 28 ottobre 1940-30 aprile 1941-XIX.

ERNESTO RIZZI di Giovanni e di Maria Postogna, nato a Trieste l'8 febbraio 1904, sottotenente D. M. di complemento.

ANTONIO VALENZA di Francesco e di Grazia Piperis, nato a Bitonto il 17 marzo 1912, 2° capo silurista, matricola 28894.

OTELLO ROSSINI di Lorenzo e di Arina Cecchetti, nato a Umbertide (Perugia) il 24 febbraio 1913, 2° capo furiere, matricola 35744.

Imbarcato su sommergibile colpito a poppa da siluro, incurante del pericolo accorreva nel locale colpito a portare la sua opera, dimostrando grande sprezzo del pericolo, altruismo e attaccamento alla propria unità. — Mediterraneo Orientale, 5 aprile 1941-XIX.

SALVATORE FIANDESE di Giuseppe e di Benedetta De Vita, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 25 dicembre 1893, capomeccanico di 1ª classe, matricola 89783.

GIOVANNI PATANE' di Giuseppe e di Rosa Ventura, nato a Catania il 20 novembre 1906, capomeccanico di 3ª classe, matricola 30212.

Imbarcato su sommergibile colpito a poppa da siluro eseguiva di pronta iniziativa manovre opportune per la sicurezza dell'unità, dimostrando capacità, sprezzo del pericolo e attaccamento alla propria nave. — Mediterraneo Orientale, 5 aprile 1941-XIX.

CARLO PEDICINI di Giovanni e di Maddalena Reo, nato a Foglianise (Benevento) il 29 dicembre 1907, capo elettricista di 3ª classe, matricola 8948. — Imbarcato su sommergibile colpito a poppa da siluro invece di risalire in coperta dopo la chiusura della porta stagno, restava nel suo locale pronto ad eseguire gli ordini; magnifico esempio di attaccamento al dovere ed alla propria nave. — Mediterraneo Orientale, 5 aprile 1941-XIX.

GIOVANNI CAPRA di Vittorio e di Adelina Fossati, nato a Serravalle Sesia (Vercelli) l'11 maggio 1908, capo silurista di 2ª classe, matricola 11261.

ANTONIO FABIO FILZI AUGUSTO ZIZZI di N.N. e di Palma Zizzi, nato a Cisternino (Brindisi) il 9 settembre 1916, 2° capo cannoniere P. S. matricola 35307.

VITO ROCCO COLONNA di Nicola e di Giulia Masullo, nato a Casamassima (Bari) il 13 settembre 1915, sergente cannoniere P. S. matricola 39065.

ALFONSO RUSSO di Francesco e di Luigia Garofalo, nato a Pagani (Salerno) il 4 aprile 1921, sottocapo cannoniere P. M., matricola 48956.

Imbarcato su un sommergibile, durante un attacco contro un convoglio nemico fortemente scortato, disimpegnava i suoi compiti con perfetto rendimento e dimostrando serenità, entusiasmo e sprezzo del pericolo. — Mediterraneo Orientale, 2-3 aprile 1941-XIX.

TERESIO LUNATI di Giuseppe e di Clotilde Dogliolo, nato a Castel Ceriolo (Alessandria) il 2 aprile 1905, 2° capo torpediniere, matricola 71118. — Sottufficiale torpediniere richiamato, addetto alla IV squadriglia aut. dragaggio, durante le operazioni di salpamento di uno sbarramento di torpedini, prestava con slancio la sua opera attiva, intelligente e coraggiosa, riuscendo anche con tempo avverso a ricuperare e disattivare le numerose mine tagliate. Il 26 e 27 marzo 1941-XIX nell'occasione dello scoppio di torpedini rimaste impigliate nell'apparecchio del M. P. « Giovanni Bosco », non curante del pericolo al quale si esponeva per la possibilità che altre mine fossero ancora impigliate nei cavi, accorreva con battello sul luogo dell'esplosione, liberando prontamente l'apparecchio di dragaggio. — Basso Adriatico, 28 ottobre 1940 - 30 aprile 1941-XIX.

CARMINE FAUCI di Carmine e di Clotilde Mastonuzzi, nato a Sapri (Salerno) il 28 novembre 1918, sottocapo M. N., matricola 46150. — Imbarcato su sommergibile colpito a poppa da siluro e udito, mentre si accingeva a risalire in coperta che un compagno non sapeva nuotare, si recava a prora attardandosi per prendere un salvagente, dimostrando generoso altruismo e sprezzo del pericolo. — Mediterraneo Orientale, 5 aprile 1941-XIX.

GIORDANO MARZAN fu Vincenzo e fu Caterina Chessetich, nato a Rovigno (Pola) il 25 marzo 1918, segnalatore, matricola 55089. — Componente l'armamento di una mitragliera sistemata su unità requisita, durante un attacco di aerosiluranti nemici, manteneva il suo posto di combattimento, sotto le raffiche del mitragliamento, con contegno calmo e coraggioso. All'ordine del suo comandante, con raffiche precise e violente della sua arma riusciva ad abbattere l'apparecchio nemico. — Valona, 15 aprile 1941-XIX.

ARMANDO ORIGO di Giuseppe e di Annita Pira, nato a Genova il 3 gennaio 1920, cannoniere O., matricola 19099. — Componente l'armamento di una mitragliera sistemata su unità requisita, durante un attacco di aerosiluranti, manteneva il suo posto di combattimento, malgrado il mitragliamento nemico, con contegno calmo e coraggioso. All'ordine del suo comandante apriva il fuoco, e con raffiche precise e violente riusciva ad abbattere l'attaccante. — Valona, 15 aprile 1941-XIX.

EMILIO VECCHIES di Giuseppe e di Flaminia Piasotto, nato a Prato di Pordenone (Udine) l'8 luglio 1920, sottocapo fuochista M. N., matricola 49342. — Imbarcato su sommergibile colpito a poppa da siluri e ricevuto l'ordine di portarsi in coperta, prima di risalire eseguiva da solo, con rapidità e calma, varie manovre intese ad assicurare la migliore galleggiabilità della nave, dimostrando attaccamento alla propria unità e sprezzo del pericolo. — Mediterraneo Orientale, 5 aprile 1941-XIX.

(3425)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 883.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 27, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 74, 78, 79, 80, 83, 85, 94, 97, 107, 108, 112, 113, 165, 240, 241, 242, 243 e 244 del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV,

n. 484, contenente disposizioni sul reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione italiana della Croce Rossa, sono modificati o sostituiti come segue:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato.

« Il suddetto personale, a seconda degli obblighi assunti a norma degli articoli seguenti, è inscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno *normale*, l'altro *speciale*.

« Il *ruolo normale* comprende il personale arruolabile pel servizio del tempo di pace e di guerra, suddiviso in altri due ruoli: *mobile* e di *riserva*. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento, salvo il disposto del quinto e sesto comma del presente articolo.

« Il *ruolo speciale* comprende invece il personale avente obblighi militari, arruolato per i soli servizi del tempo di pace. Gli inscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'art. 44.

« In caso di chiamata alle armi, indetta in tempo di pace, dalla autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata stessa, a qualunque ruolo essi appartengano.

« In caso di mobilitazione dovranno rispondere alla chiamata alle armi i soli appartenenti al ruolo speciale.

« Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale — mobile e di riserva — ed al ruolo speciale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 42 sono trasferiti in un *ruolo degli indisponibili*.

« Gli iscritti al personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 106 e seguenti sono transitati in un *ruolo dei fuori quadro* ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« All'arruolamento nel *ruolo normale*, distintamente nel personale direttivo ed in quello di assistenza, possono concorrere i cittadini:

a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, siano esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto, non abbiano compiuto il 60° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), ed il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali); tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9 penultimo comma, e 40;

b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovino nella posizione di « riformati » e da apposita visita medica siano riconosciuti idonei ai servizi della C. R. I., abbiano compiuto il 20° anno di età e non superato il 60°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; non abbiano superato il 65° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9 penultimo comma, e 40;

c) soggetti ad obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 55°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza, abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto in numero che, periodicamente, il Ministero della guerra fissa, in relazione al bisogno, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata. Per gli aspiranti che rivestano grado di ufficiale e per i sottufficiali e militari di truppa che siano medici o farmacisti, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dai Ministeri competenti. Il Ministero per la guerra, d'intesa con gli altri Ministeri stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportuno.

« Nei particolari riguardi degli appartenenti alla Regia marina, possono essere arruolati nel ruolo normale:

1) nel personale direttivo:

Ufficiali: medici, farmacisti, commissari dei servizi contabili del C.R.E.M. che non abbiano obblighi di servizio militare in caso di mobilitazione, e non abbiano compiuto il 65° anno di età;

2) nel personale di assistenza:

Sottocapi o comuni: riformati di classi anziane, non trasferiti nel Regio esercito, di età non inferiore ai 40 anni.

« Nei riguardi dei medici e dei farmacisti, non appartenenti alla Regia marina, che aspirino all'arruolamento nel ruolo normale, personale direttivo, sono stabilite le seguenti norme particolari:

a) se sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare, per età, e se non hanno compiuto il 65° anno di età, possono essere aruolati;

b) se si trovano nella posizione di « riformati », debbono essere sottoposti a visita diretta dal direttore di sanità del Corpo di armata nella cui giurisdizione hanno residenza; se in detta visita:

risulta confermata la loro non idoneità al servizio militare, possono assere arruolati;

risultano invece pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, il loro arruolamento può essere autorizzato, qualora abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, ed esista capienza nel numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale, stabilito periodicamente dal Ministero della guerra;

c) se sono soggetti ad obblighi militari compresi in essi i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) pienamente o limitatamente idonei al servizio miltare, e gli arruolati nel Regio esercito di statura inferiore a metri uno e centimetri cinquantacinque, di cui all'art. 128 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, il loro arruolamento può essere autorizzato purchè abbiano raggiunto il 45° anno di età e non superato il 65°, esista capienza nel cennato numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale e non si oppongano altre limitazioni che il Ministero della guerra stabilisce nel fissare detto numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo in parola.

« All'arruolamento nel *ruolo speciale*, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, possono concorrere i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato, dal 28° anno di età, fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

« Se gli elementi da inscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale rivestono un grado in una delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, potranno conseguire la nomina nel corrispondente grado del personale della C. R. I. conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 19 e 33 della presente legge e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 13 e seguenti.

« Per i medici e farmacisti però l'anzianità di grado sarà quella della data del superato esame di stato per l'esercizio

professionale, ove non siano già ufficiali in congedo del corrispondente ruolo sanitario nelle menzionate Forze armate dello Stato.

« Gli inscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 15, comma a) e 16 comma b), o la nomina a sottotenente di complemento della su citate Forze armate dello Stato, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della C. R. I., seguendo le norme indicate dall'art. 11 e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25. Avvenuta la nomina ad ufficiale, l'interessato verrà cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'art. 9.

« Gli inscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 13 e 14, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico ed a sottotenente chimico-farmacista della C. R. I., od abbiano ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento, debbono essere cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

« Essi possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'art. 11, e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25; il loro arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è peraltro subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dal presente articolo per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« I riformati di cui al precedente articolo, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'Associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'Associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. L'infermità che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della C. R. I. non potrà essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovrà rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Non potranno essere ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perchè ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati dal regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione e negli specchi annessi al regolamento stesso.

« Potranno invece essere ammessi coloro i quali ricoprano una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nei suddetti specchi, per i quali la dispensa può essere concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici, purchè tale concessione non sia ancora intervenuta o sia stata revocata.

L'arruolamento del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonchè dei maestri elementari inscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori delle scuole ed istituti mantenuti con concorso dello Stato, sia nel tempo di pace che nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione alla quale essi appartengono ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiarerà di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nella presente legge, debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene tuttora ad una Forza armata dello Stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di farne parte; dichiarazione di riforma, se riformato;

d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui al precedente art. 6, o, quando non sia possibile, dal medico condotto del Comune ove il richiedente risiede, legalizzato in tal caso dal podestà, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'Associazione, in relazione al disposto del su accennato articolo;

e) attestato del podestà, o del direttore della fabbrica, dello stabilimento o dell'amministrazione, cui l'aspirante appartiene, che dichiari la sua professione, arte o mestiere;

f) i documenti comprovanti i titoli di studio (licenza, laurea, ecc.) richiesti dagli articoli seguenti per l'ammissione alle varie categorie e specialità, e tutti quegli altri documenti, che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno domanda, nonchè il loro grado di coltura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

g) consenso dell'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, quando faccia parte del personale dello Stato o degli altri personali di cui all'art. 7, terzo comma;

h) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

i) per i cappellani militari non iscritti al Partito Nazionale Fascista, una dichiarazione del sacerdote interessato, vistata dall'Ordinario militare per l'Italia, dalla quale risulti la di lui incondizionata adesione ai principii del Regime, e per tutti i cappellani una dichiarazione dell'Ordinario militare dalla quale risulti che il sacerdote non riveste alcun ufficio di cura d'anime di cui all'art. 3 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929-VII, ed è quindi disponibile per mobilitazione.

« Non occorre che alla domanda sia allegato dall'aspirante il certificato penale; esso sarà richiesto di ufficio dal Comitato centro di mobilitazione interessato, al procuratore del Re del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è situato il Comune di nascita dell'interessato. Il certificato penale dovrà essere richiesto e rilasciato a norma dell'art. 606 secondo comma, del Codice di procedura penale.

« I presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti autorità militari.

« I Comitati centri di mobilitazione richiederanno altresì per tutti gli aspiranti all'arruolamento, informazioni sulla loro condotta civile, morale e politica e sulla razza, rivolgendosi alla Regia questura ed ai Reali carabinieri.

« Tutte le informazioni di cui trattasi dovranno, col certificato penale, essere allegate ai documenti annessi alla domanda.

« I Comitati centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'Associazione, debbono accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che ad esse siano uniti tutti i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sullo stato degli ufficiali delle Forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità,

potrà provvedere — mediante decreto Ministeriale adottato di concerto col Ministro per le finanze — a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'Associazione ».

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della C. R. I. gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ovvero la laurea in chimica e farmacia, o la laurea in chimica ed il diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1924-III, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV ».

Nell'art. 15, lettera *a*), dopo le parole: « titolo equipollente », sono aggiunte le seguenti: « stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della guerra di concerto coi Ministeri dell'educazione nazionale e delle finanze ».

Il primo comma dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

« Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico per il ruolo normale mobile da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze, su relazione del presidente generale dell'Associazione alle autorità tutorie ».

Il secondo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Il giuramento sarà effettuato alla presenza del presidente del Comitato centro di mobilitazione o di un ufficiale della C.R.I. all'uopo delegato ».

L'art. 41 è sostituito dal seguente:

« Il personale direttivo, ruolo normale (ufficiali), che non sia più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e verrà impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo precedente, purchè conservi la idoneità richiesta per tali servizi.

« La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del Comitato. La non idoneità per ragioni fisiche dovrà essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

« Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronunzierà il parere la Commissione centrale del personale di cui all'art. 25

« La decisione definitiva relativa ai predetti passaggi di ruolo spetta al presidente generale e contro il merito di tale provvedimento non è ammesso ricorso.

« Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente art. 48 ».

L'art. 42 è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o fossero dispensati, in seguito, dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

« Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari (iscritti, cioè, nel ruolo normale-mobile e di riserva) i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, abbiano assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importino la indisponibilità per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

« Contro il merito del provvedimento non è ammesso ricorso ».

L'art. 43 è sostituito dal seguente:

« Allorchè vengano a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili di cui al precedente art. 42, i provenienti dal ruolo normale mobile saranno collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 108, 112 e 113. Tale collocamento fuori quadro è da subordinare alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

« I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale saranno trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità ».

L'art. 44 è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti al personale direttivo inscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'inscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, ma subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni stabilite, per detto arruolamento, dall'art. 5. In caso di inscrizione conservano grado ed anzianità. Al passaggio nel ruolo fuori quadro non si farà peraltro luogo quando vi siano corrispondenti vacanze nell'organico.

« Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono essi pure concorrere — subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni di cui all'art. 5 — all'inscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, però nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado ».

L'art. 45 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del 78° anno di età per il grado di maggior generale, del 73° anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del 70° anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del 68° anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore, il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

« Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il 58° anno di età, potranno essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cesseranno di appartenere al personale dell'Associazione, allorchè avranno compiuto il 68° anno di età ».

All'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nel 1° comma, dopo la lettera *f*) del n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) per sopravvenuta dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione, nei confronti del personale di assistenza iscritto tanto nel ruolo normale quanto in quello speciale ».

2) Prima del penultimo comma è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) Per il personale di assistenza che abbia conseguito la iscrizione nel personale direttivo ».

Nell'art. 74, fra il 3° e 4° comma sono inseriti i seguenti tre commi:

« Tuttavia, agli iscritti nel personale direttivo che abbiano conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione colla stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 75, 3° comma, e 78, e sempre che concorra, in base alla normale procedura, il favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'art. 81,

« Agli ufficiali medici e farmacisti però la norma del precedente comma è applicabile solo nel caso che la promozione nelle su indicate Forze armate sia stata conseguita nei rispettivi ruoli sanitari.

« Ove l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non sia compresa nei limiti di anzianità stabiliti a senso dell'ultimo comma del presente articolo, l'ufficiale promosso a termini dei precedenti due commi sarà collocato fuori quadro ed il o rientro nel ruolo di provenienza avverrà secondo il disposto degli articoli 112 e 113 ».

All'art. 78 sono apportate le seguenti varianti:

Nella voce: « Per gli ufficiali medici », la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* diploma di specializzazione in una branca medico-chirurgica conseguito secondo le modalità prescritte dalla legge ».

Nella stessa voce « per gli ufficiali medici », è aggiunta la seguente lettera *e)*:

« *e)* ogni altro titolo che venisse prescritto per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate ».

Il periodo che segue la voce « per gli ufficiali commissari e contabili », è sostituito dal seguente:

« Gradi superiori al sottotenente, fino a quello di capitano compreso; possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) lodevole servizio prestato nell'Associazione;

b) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc.;

c) impiego presso Amministrazioni statali, parastatali, enti locali;

d) attività nella libera professione che dimostri la idoneità al disimpegno delle mansioni inerenti al grado superiore.

« Gradi superiori al capitano, fino a quello di colonnello: possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) laurea in legge, in scienze economiche e commerciali, in scienze economiche marittime, in scienze politiche sociali o in ingegneria;

b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali, la cui qualifica sia riconosciuta dai competenti organi federali;

e) dirigente o segretario di organizzazioni sindacali nazionali o provinciali ».

Nel terzo comma, n. 1 dell'art. 79, sono soppresse le parole: « posteriori alla nomina od all'ultima promozione dell'interessato ».

Tra il 1° e il 2° comma dell'art. 80 è aggiunto il seguente:

« I membri della Commissione rimarranno in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

L'art. 83 è sostituito dal seguente:

« Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal presidente del Comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

avanzamento ad anzianità: « Perchè l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 »;

avanzamento a scelta: « Perchè l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti requisiti richiesti dal Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 ».

« Per l'ufficiale « non prescelto » per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione:

Non prescelto per l'avanzamento . . . .
per l'anno 19 . . . (segue la motivazione).

« L'ufficiale « non prescelto » per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, può essere preso in esame una seconda volta soltanto se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese o abbia conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento. Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento ».

L'art. 85 è sostituito dal seguente:

« Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere — mediante decreto Ministeriale adottato di concerto col Ministero delle finanze — a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'Associazione ».

Il 2° comma dell'art. 94 è sostituito dal seguente:

« L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente art. 92, sarà effettuato con apposito esame sulle materie che verranno fissate dal Comitato centrale anche in base ai programmi che fossero stati o venissero eventualmente stabiliti dai Ministeri militari per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni ».

L'art. 97 è sostituito dal seguente:

« Per i candidati che abbiano riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il presidente del Comitato centro di mobilitazione, provvede al rilascio del brevetto; se invece trattasi di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al Comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente generale ».

Il 2° e 3° comma dell'art. 107 sono sostituiti dai seguenti:

« È inoltre collocato fuori quadro, nel caso che non vi siano corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui all'art. 5, abbia ottenuto l'autorizzazione per l'inscrizione nel ruolo normale.

« Sarà infine collocato fuori quadro, a norma degli articoli 74 e 102, il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento ad anzianità od a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle Forze armate dello Stato, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrano le circostanze all'uopo previste rispettivamente nei menzionati articoli ».

Nell'art. 108, le parole: « nei ruoli normali, mobili o di riserva » sono sostituite dalle altre: « nel ruolo normale-mobile ».

Al 1° comma dell'art. 112, è aggiunto il seguente periodo: « Tale trasferimento sarà effettuato nel gennaio di ogni anno allorchè dovrà procedersi a quanto dispone l'art. 74, ultimo comma ».

L'art. 113 è sostituito dal seguente:

« Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun inscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente possedute nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali dovranno rientrare nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianità a termini dell'art. 43 ».

Il secondo comma dell'art. 165 è sostituito dal seguente:

« Agli assegni di cui sopra si applica il disposto dell'articolo 186 ».

L'art. 240 è sostituito dal seguente:

« Presso ogni Distretto militare (per gli appartenenti alla leva di terra), presso il Ministero della marina (per i dipendenti ufficiali in congedo), presso ogni Capitaneria di porto (per i dipendenti sottufficiali e militari di truppa), e presso l'Ispettorato leva e matricola della Regia aeronautica (1) deve essere tenuto al corrente un ruolo matricolare, opportunamente adattato, degli iscritti al personale della C.R.I. e cioè:

per il Regio esercito, il ruolo 105-A (C.R.I.);

per la Regia marina, il ruolo 1884-A (C.R.I.);

per la Regia aeronautica, il ruolo K-A (C.R.I.).

« In questi ruoli, distinti per gradi, debbono essere iscritti tutti coloro i quali fanno parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della C.R.I. che, per fatto di leva, appartennero (2), appartengono (3), o avrebbero appartenuto (4) al Distretto, al Ministero della marina o Capitaneria di porto o all'Ispettorato leva e matricola.

« I Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. debbono segnalare ai competenti Distretti, al Ministero della marina alle Capitanerie e Ispettorato suindicati, a seconda dei casi, tutti gli iscritti fra il personale suaccennato, sia del ruolo *normale* (mobile e di riserva) che del ruolo *speciale* (art. 1 della presente legge), indicando per ciascuno tutti gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.).

« Tali ruoli devono essere tenuti, dai suindicati Enti militari, separatamente e distintamente per il personale direttivo (ufficiali) e per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) e in ciascuno di questi due ruoli gli interessati prenderanno una numerazione unica e progressiva (5) seguita dalla sigla « C.R.I. » e dal numero di matricola che il personale ha nell'Associazione.

« I Distretti, il Ministero della marina, le Capitanerie di porto e l'Ispettorato leva e matricola dovranno poscia comunicare al competente Comitato centro di mobilitazione della C.R.I. il numero assegnato a ciascun iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.).

« Il numero matricolare complessivo di ciascun iscritto risulterà, presso i Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. formato come segue:

« Sotto il numero di matricola che l'iscritto ha nei ruoli dell'Associazione, seguito dal numero distintivo del Comitato, saranno segnati, a seconda dei casi, il numero distintivo del Distretto competente, oppure le formule « Marina-Roma » (per gli ufficiali iscritti nel ruolo tenuto dal Ministero della marina) e « Compamare » seguita dalla sede della competente Capitaneria di porto (per i sottufficiali e militari di truppa iscritti nel ruolo tenuto dalla Capitaneria di porto), o la sigla « I.L.M. » (per gli iscritti della Regia aeronautica), nonchè il numero acquisito dall'iscritto nei rispettivi ruoli 105-A C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.) degli Enti sopradetti (1).

« La procedura suindicata non è applicabile al personale per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 17 e 29 ».

L'art. 241 è sostituito dal seguente:

« I Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. dovranno comunicare ai Distretti militari, al Ministero della marina, alle Capitanerie di porto e all'Ispettorato leva e matricola, con appositi modelli 108, opportunamente adattati, le sole variazioni matricolari che si riferiscono:

a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;

b) a promozioni;

c) a modificazioni dello stato giuridico;

d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni;

e) a dichiarazioni di diserzione, denunzia al Tribunale (o ad altra autorità giudiziaria, sia ordinaria che speciale), per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e commutazioni di pene;

f) ai ricollocamenti in congedo;

g) a cancellazioni dai ruoli della C.R.I.

« I Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. provvederanno altresì, ai sensi dei paragrafi 20 e 21 dell'istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, a trasmettere alle competenti autorità l'elenco nominativo delle proposte di dispensa, e le tessere relative ».

L'art. 242 è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.), i Distretti, il Ministero della marina, le Capitanerie di porto e l'Ispettorato leva e matricola segneranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione:

Chiamato in servizio nel personale della C.R.I., col grado di . . . . . . (ovvero in qualità di milite) il . . . . .

« Per i ricollocamenti in congedo:

Inviato in congedo il . . . .

---

(1) Di nuova costituzione, provvede alla leva e matricola degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente ed a quelli vincolati a ferme speciali, nonchè a tutto il personale militare appartenente in modo permanente alla forza in congedo della Regia aeronautica.

(2) Cioè, i militari in congedo assoluto.

(3) Cioè, gli aventi tuttora obblighi militari.

(4) Cioè, i riformati.

(5) A cominciare dal numero 1, in modo che nel medesimo ruolo uno stesso numero non possa essere assegnato a due iscritti.

---

(1) 1° esempio, per il Regio esercito:

$$\frac{150\text{-I}}{24\text{-}200\text{-}105\text{-A}}$$

Cioè: iscritto al n. 150 del Comitato di Torino (I) segnato presso il Distretto militare di Novara (24) al n. 200 del ruolo 105-A (C.R.I.) del Distretto stesso.

2° esempio, per la Regia marina:

a) per gli ufficiali:

$$\frac{220\text{-III}}{\text{Marina-Roma 325} \atop \text{1884-A}}$$

Cioè: iscritto al n. 220 del Comitato di Milano (III) segnato presso il Ministero della marina al n. 325 del ruolo 1884-A (C.R.I.) del Ministero stesso.

b) per i sottufficiali e militari di truppa:

$$\frac{126\text{-IV}}{\text{Compamare 450} \atop \text{1884-A Genova}}$$

Cioè: iscritto al n. 126 del Comitato di Genova (IV) segnato presso la Capitaneria di porto di Genova al n. 450 del ruolo 1884-A (C.R.I.) della Capitaneria stessa.

3° esempio, per la Regia aeronautica:

$$\frac{120\text{-V}}{\text{ILM-175-K-A}}$$

Cioè: iscritto al n. 120 del Comitato di Verona (V) segnato presso l'Ispettorato leva e matricola al n. 175 del ruolo K-A (C.R.I.) dell'Ispettorato stesso.

« Nei suaccennati ruoli saranno iscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

« Per costoro occorrerà altresì apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stati di servizio del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica le seguenti variazioni:

Chiamato in servizio nel personale della C.R.I. (N. . . . del ruolo . . . . (C.R.I.) li . . . .

Inviato in congedo dalla C.R.I., li . . . . ».

L'art. 243 è sostituito dal seguente:

« Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti articoli 240 e 241 saranno fatte dai presidenti dei Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. al presidente generale dell'Associazione mediante elenchi dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.) dei rispettivi Enti militari »

L'art. 244 è sostituito dal seguente:

« Il numero che ciascun ufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.) dovrà restare immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio ».

Art. 2.

È abrogata la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1556, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la C.R.I.

Resta ferma la deroga stabilita dal R. decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 884.

Separazione patrimoniale e riparto delle attività e passività fra le provincie di Modena e di Pistoia in dipendenza della costituzione del comune di Abetone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 171, col quale venne costituito, in provincia di Pistoia, il comune di Abetone, mediante il distacco di zone di territorio dai comuni di Cutigliano (Pistoia) e di Fiumalbo (Modena);

Vedute le deliberazioni, rispettivamente in data 5 agosto e 16 settembre 1940-XVIII, con le quali i Rettorati provinciali di Pistoia e di Modena hanno stabilito, di comune accordo, il progetto di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e passività fra le Provincie medesime, in dipendenza della variazione territoriale disposta col Regio decreto-legge succitato;

Veduti i pareri espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Pistoia e di Modena nelle rispettive adunanze del 10 settembre 1940-XVIII e 7 novembre successivo;

Veduto l'art. 17 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, numero 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il surriferito progetto di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e passività fra le provincie di Modena e di Pistoia è approvato.

La somma di L. 29.584,20, risultante a carico della provincia di Pistoia, verrà da questa corrisposta alla provincia di Modena mediante rateizzazione in cinque annualità costanti, al tasso d'interesse del 6 %, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 885.

Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, relativo al lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al titolo VI del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e ai capi VII e IX del titolo VI del regolamento sul lotto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 70 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio complessivo sull'attività ed operosità dei ricevitori del lotto è espresso con le qualifiche di: ottimo, distinto, buono, cattivo, che debbono essere comunicate agli interessati ».

Art. 2.

L'art. 76 del predetto R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, è sostituito dal seguente:

« Le ricevitorie vacanti sono conferite con decreto Ministeriale a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione per anzianità congiunta al merito secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, ai ricevitori ed aiuto ricevitori che nel triennio anteriore abbiano conseguito le qualifiche di ottimo o distinto o che abbiano ottenuta una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del triennio.

« I ricevitori che hanno riportato almeno la qualifica di ottimo negli ultimi due anni e quella di distinto nel terz'ultimo anno avranno diritto ad essere scrutinati a scelta per la promozione alle ricevitorie della classe superiore che non possono conferirsi ai ricevitori della predetta classe od in mancanza alle ricevitorie della propria classe di più elevato reddito.

« Nello scrutinio dovrà tenersi particolare conto dell'entità dell'incremento portato alle riscossioni della ricevitoria.

« Le ricevitorie di I classe vengono conferite ai ricevitori titolari delle ricevitorie di I classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di II classe:

quelle di II classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di II classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di III classe;

quelle di III classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di III classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di IV classe;

quelle di IV classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di IV classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di V classe;

quelle di V classe con aggio da L. 6001 a L. 8000 ai ricevitori titolari di ricevitorie di V classe e le altre per metà agli aiuto ricevitori del Regno e per l'altra metà agli aiuto ricevitori della Provincia, con preferenza a quelli che abbiano tenuto lodevolmente la gestione temporanea di una ricevitoria, o, in caso di pari merito, agli aiuto ricevitori residenti nel Comune ove ha sede la ricevitoria.

« Qualora le ricevitorie di V classe riservate ai ricevitori titolari di ricevitorie di V classe non sia possibile conferirle ad essi verranno conferite agli aiuto ricevitori del Regno; quelle riservate agli aiuto ricevitori della Provincia che on sia possibile conferire ad essi verranno conferite agli aiuto ricevitori del Regno.

« La gestione delle ricevitorie di nuova istituzione è affidata agli aiuto ricevitori residenti nella Provincia dove hanno sede le ricevitorie, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo ».

Art. 3.

L'art. 78 del citato R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, è soppresso.

Art. 4.

L'art. 196 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077, è sostituito come appresso:

« La qualifica di ottimo è attribuito soltanto ai ricevitori che, oltre ad aver dato speciali prove di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, hanno incrementato le riscossioni della ricevitoria di cui sono titolari o di quella precedentemente gestita, oppure hanno dato tali prove concrete di possedere al massimo grado i requisiti suddetti, da dare la sicurezza di non essere ad essi imputabile il mancato incremento.

« La qualifica di distinto è attribuita ai ricevitori ed aiuto ricevitori che, oltre a possedere i requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnate le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua nella gestione delle ricevitorie.

« Si terrà conto per il conferimento di tali qualifiche anche del contributo dato dai ricevitori e dagli aiuto ricevitori alla scoperta del lotto clandestino, di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, concorsi ed operazioni a premio non autorizzate.

« Non può essere qualificato distinto il ricevitore od aiuto ricevitore che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno a cui si riferisce la nota di qualifica ».

Art. 5.

« Il conferimento delle ricevitorie vacanti viene deliberato dal Consiglio di amministrazione del lotto nei modi stabiliti dall'art. 76 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 del presente Regio decreto.

« La vacanza non può essere superiore a sei mesi.

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione approvate dal Ministro ai sensi dell'art. 205 del regolamento, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077, sono definitive ».

Art. 6.

« Gli articoli 211 e 212 del regolamento sul lotto, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077, sono soppressi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Nuova » riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa a Graziano Maria e Giuseppe di Antonio, al foglio di mappa 11, particella n. 56, per la superficie di Ha. 0.85.76 e con l'imponibile di L. 85,76.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale « Altura », con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Conte Angelina di Gennaro, maritata Conte, con la proprietà Sanges Nicola fu Antonio, con la proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Paola Maria, Giuseppe fu Pasquale e con la proprietà Perillo Vincenzo fu Angelo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2600 (duemilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1941-XIX
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 42. — LESEN

(3455)

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravina Girolamo fu Alfonso, al foglio di mappa 11, particella 46, per la superficie di Ha. 0.32.40 e con l'imponibile di L. 32,40.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale « Altura », con la proprietà della parrocchia di S. Giovanni Battista di Grazzanise, con la proprietà Gravante Anna-Maria e Vincenza fu Antonio, con la proprietà Gravina Pietrangelo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1300 (milletrecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1941-XIX
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 41. — LESEN

(3453)

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con Regio decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Michele », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta

Parente Lucia ed Elisabetta maritata Abbate, sorelle fu Carlo, al foglio di mappa 17, particelle 27, 28, 29, per la superficie complessiva di Ha. 0.90.19 e con l'imponibile di L. 90,62.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Abbate, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la strada comunale « Prato »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Michele » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2200 (duemiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 365. — LESEN

(3454)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Modificazioni al regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo, approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in s. p. e., approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I paragrafi 4° e 5° dell'art. 1 sono abrogati e sostituiti come segue:

« 4. Le specializzazioni ordinarie sono le seguenti:

Per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

a) specializzazione per la direzione del tiro a bordo (caratteristica D. T.);

b) specializzazione per i servizi idrografici (caratteristica I);

c) specializzazione per il servizio di osservazione aerea da idrovolante (caratteristica O.);

Per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle armi navali:

d) specializzazione per il servizio delle armi subacque (caratteristica T.);

e) specializzazione per i servizi elettrici e delle comunicazioni (caratteristica E. C.);

f) specializzazione in artiglieria e munizionamento (caratteristica A. M.);

Per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali:

g) specializzazione per il servizio di palombaro ordinario o di grande profondità (caratteristica P.);

Per gli ufficiali del Corpo delle armi navali:

h) specializzazione in chimica di guerra (caratteristica Ch.);

i) specializzazione in ottica (caratteristica Ott.).

5. Le specializzazioni superiori sono le seguenti:

Per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

a) specializzazione per la direzione del tiro su navi maggiori (caratteristica D. T. S.);

b) specializzazione in scienze nautiche e idrografia (caratteristica I. S.);

Per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle armi navali:

c) specializzazione in artiglieria, munizionamento e balistica (caratteristica A. M. S.);

d) specializzazione in armi subacque (caratteristica T. S.);

e) specializzazione in elettrotecnica e servizio delle comunicazioni (caratteristica E. C. S.,

Per gli ufficiali del Corpo del genio navale;

f) specializzazione in macchine termiche (caratteristica M. T.)

g) specializzazione in elettrotecnica industriale (caratteristica E. I. S.);

h) specializzazione in architettura navale (caratteristica Art. n.);

i) specializzazione in metallurgia (caratteristica Mtg.);

Per gli ufficiali del Corpo delle armi navali:

l) specializzazione in chimica di guerra (caratteristica Ch. S.);

m) specializzazione in ottica (caratteristica Ott. S.);

Per gli ufficiali del Corpo sanitario (medici):

n) specializzazione in: chirurgia (Chg.), dermosifilopatia (Dsf.), igiene (Ign.), medicina Mdc.), oculistica (Oct.), otorinolaringoiatria (Orl.), psichiatria (Pst), radiologia (Rdg.), malattie tropicali (Tpl.).

E' in facoltà del Ministro per la marina di autorizzare il conferimento di brevetti di specializzazione superiore in altre branche mediche che risultassero di particolare interesse per il servizio militare.

Per gli ufficiali del Corpo di commissariato:

o) specializzazione in merceologia (caratteristica Mcl.) ».

Art. 3.

All'art. 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, dopo le parole « Gli ufficiali » sono aggiunte rispettivamente le altre: « del Corpo di stato maggiore ».

Allo stesso art. 7, dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 3: « 3. Gli ufficiali del Corpo armi navali aventi il grado di capitano, i quali per almeno tre anni siano stati destinati ad un reparto torpedini o ad un reparto siluri o ad un reparto compressori ostruzioni lanciasiluri di una Direzione armi subacque o ad una Sezione torpedini della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra o di una Divisione della Direzione generale armi e armamenti navali, oppure ad una Sezione dell'Ispettorato armi subacquee dello Stato Maggiore della Regia marina o siano stati addetti al Comitato per i progetti delle armi navali oppure siano stati destinati ad una Sezione T. di uno degli Uffici tecnici delle armi navali determinati dal Ministero, possono ottenere il brevetto di specializzazione in armi subacque, purchè per almeno due anni abbiano ricoperto la carica di capo reparto o di capo sezione.

Nel periodo di tre anni richiesto è computato il tempo trascorso nell'incarico col grado di tenente.

Tale brevetto è concesso in base all'esame della pratica personale dell'ufficiale e ad un rapporto informativo dell'ultima autorità presso la quale l'ufficiale ha prestato servizio nella specialità.

Art. 4.

Il 1° comma dell'art. 8 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Corso di specializzazione per i servizi elettrici e delle comunicazioni è riservato in linea di massima a tenenti di vascello nel primo anno di grado, i quali dopo il corso superiore abbiano ottenuto la caratteristica « erc. ».

Nello stesso articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma dopo la parola: « ufficiali » sono aggiunte le altre: « di cui sopra »;

b) nell'ultimo comma le parole: « Dopo conseguito il brevetto, gli ufficiali » sono aggiunte le altre: « del Corpo di stato maggiore »;

c) in fine all'articolo sono aggiunti i seguenti comma:

« Gli ufficiali del Corpo delle armi navali aventi il grado di capitano, i quali siano stati destinati, per almeno tre anni, ad un reparto E. di una Direzione armi e armamenti navali, o ad una Sezione delle Divisioni del reparto ERTC della Direzione generale armi e armamenti navali o al Comitato per i progetti delle armi navali o al Regio istituto elettrotecnico e delle comunicazioni, possono ottenere il brevetto di specializzazione per i servizi elettrici e delle comunicazioni, purchè, almeno per due anni, abbiano ricoperto la carica di capo reparto o di capo sezione.

« Nel periodo di tre anni richiesto è computato anche il tempo trascorso nell'incarico con il grado di tenente.

« Tale brevetto è concesso in base all'esame della pratica personale dell'ufficiale e ad un rapporto informativo dell'ultima autorità presso la quale l'ufficiale ha prestato servizio nella specialità ».

Art. 5.

Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

« Art. 11-*bis* - *Brevetto A.M.* - Il brevetto relativo alla specializzazione in artiglieria e munizionamento può essere concesso ai tenenti di vascello ed ai capitani delle armi navali, i quali siano stati destinati per almeno tre anni — di cui almeno due nella carica di capo reparto o di capo sezione — ad un reparto di artiglieria di una Direzione armi ed armamenti navali; oppure ad un reparto munizionamento di una Direzione o Sottodirezione di munizionamento oppure ad una Sezione artiglieria o munizionamento della Direzione generale armi e armamenti navali o della Commissione permanente oppure ad una Sezione dell'Ispettorato artiglieria e munizionamento dello stato maggiore della Regia marina oppure al reparto artiglieria del Comitato per i progetti delle armi navali.

Nel periodo di tre anni richiesto è computato, per gli ufficiali del Corpo delle armi navali, anche il tempo trascorso nell'incarico con il grado di tenente.

Tale brevetto è concesso in base all'esame della pratica personale dell'ufficiale e ad un rapporto informativo dell'ultima autorità presso la quale l'ufficiale ha prestato servizio nella specialità ».

« Art. 11-*ter* - *Brevetto Ch.* - Il brevetto relativo alla specializzazione in chimica di guerra può essere concesso ai capitani del Corpo delle armi navali i quali siano stati destinati per almeno tre anni ad un reparto chimico di una Direzione del munizionamento o alla Sezione « Servizio aggressivi chimici » della Direzione generale armi e armamenti navali, purchè per almeno due anni abbiano ricoperto la carica di capo reparto o di capo sezione. Nel periodo di tre anni richiesto è computato anche il tempo trascorso nell'incarico con il grado di tenente.

Tale brevetto è concesso in base all'esame della pratica personale dell'ufficiale ed a un rapporto informativo dell'ultima autorità presso la quale l'ufficiale ha prestato servizio nella specialità ».

« Art. 11-*quater* - *Brevetto Ott.* - Il brevetto relativo alla specializzazione in ottica può essere concesso ai capitani del Corpo delle armi navali i quali siano stati destinati, per almeno tre anni, ad un reparto ottica di una Direzione armi ed armamenti navali, purchè per almeno due anni abbiano ricoperto la carica di capo reparto.

Nel periodo di tre anni richiesto è computato anche il tempo trascorso nell'incarico con il grado di tenente.

Tale brevetto è concesso in base all'esame della pratica personale dell'ufficiale e ad un rapporto informativo dell'ultima autorità presso la quale l'ufficiale ha prestato servizio nella specialità ».

Art. 6.

L'art. 18 è abrogato e sostituito come segue:

« Art. 18 - *Brevetto Ch. S.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione superiore in chimica di guerra occorre aver seguito con buon esito un apposito corso, al quale possono essere ammessi i capitani del Corpo delle armi navali, che abbiano conseguito il brevetto Ch. e abbiano ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco. Possono essere ammessi al corso anche ufficiali nelle condizioni su indicate privi del brevetto, sempre che abbiano avuto incarichi inerenti alla specialità e dimostrato di possedere speciale attitudine a quel servizio.

Il corso ha carattere pratico e comprende un periodo di servizio durante un anno accademico presso la Regia Accademia navale in qualità di assistente dell'insegnante di chimica e gas di guerra, ed un tirocinio di sei mesi presso il Centro chimico militare di Roma. Durante quest'ultima de-

stinazione deve essere svolta una tesi assegnata dal Ministero della marina.

Al corso deve seguire, per poter conseguire il brevetto, un periodo di servizio di sei mesi in un incarico a terra inerente alla specialità ».

Art. 7.

L'art. 19 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 19 - *Brevetto Ott. S.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione superiore in ottica occorre aver frequentato il corso biennale dell'Istituto superiore di ottica in Arcetri (Firenze) ed avere superato i relativi esami.

Possono essere ammessi al detto corso i capitani del Corpo della armi navali i quali abbiano conseguito il brevetto Ott. e ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco. Possono essere ammessi al corso anche ufficiali nelle condizioni su indicate, ma privi del brevetto sempre che abbiano dimostrato di possedere speciali attitudini al servizio ottico.

Al corso deve seguire, per poter ottenere il brevetto, un periodo di sei mesi di servizio nella specialità presso il reparto ottico della Direzione armi di un arsenale marittimo o presso il Centro studi ed esperienze per il servizio ottico della Regia marina ».

Art. 8.

L'art. 20 è abrogato e così sostituito:

« Art. 20 - *Brevetto A.M.S.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione superiore in artiglieria, munizionamento e balistica, occorre avere frequentato, con buon esito, un corso di specializzazione cui possono essere ammessi i capitani di corvetta (normalmente nel primo anno di grado) e i tenenti di vascello che abbiano compiuto il comando navale, muniti del brevetto D.T., D.T.S. o A.M., nonchè i capitani del Corpo delle armi navali che abbiano conseguito il brevetto A.M. e ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco.

Possono essere ammessi al corso anche ufficiali del Corpo dello Stato maggiore e delle armi navali nelle condizioni suindicate ma privi di brevetto i quali abbiano dimostrato di possedere speciale attitudine al servizio artiglieria e munizionamento.

Il corso ha la durata di due anni e si svolge presso l'Istituto superiore tecnico armi e munizioni del Regio esercito a Roma.

Esso è seguito da un tirocinio pratico di almeno sei mesi, completi ed effettivi, presso la Direzione armi ed armamenti navali di un Arsenale militare marittimo od un balipedio od altra particolare destinazione inerente alla caratteristica.

Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore che ottengono il brevetto A.M.S. conservano le caratteristiche D.T. o D.T.S. ».

Art. 9.

L'art. 21 è abrogato e sostituito come segue:

« Art. 21 - *Brevetto T.S.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione superiore in armi subacque, occorre aver frequentato con buon esito un corso di specializzazione cui possono essere ammessi i capitani di corvetta (normalmente nel primo anno di grado) ed i tenenti di vascello, che abbiano compiuto il comando navale, muniti del brevetto T., nonchè i capitani delle armi navali che abbiano conseguito il brevetto T. e ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco. Possono essere ammessi al corso anche ufficiali del Corpo di stato maggiore e di quello delle armi navali nelle condizioni su indicate ma privi del brevetto, che abbiano dimostrato di possedere speciale attitudine al servizio delle armi subacque.

Il corso ha la durata di nove mesi circa e si svolge:

a) presso la Regia Accademia navale di Livorno per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

b) presso l'Istituto superiore tecnico armi e munizioni del Regio esercito di Roma ed il Ministero della marina per gli ufficiali del Corpo delle armi navali.

Il corso è seguito da un tirocinio pratico che ha durata di sei mesi per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e di tredici mesi per gli ufficiali del Corpo delle armi navali; per i primi esso si svolge presso comandi navali complessi; per i secondi presso stabilimenti militari o privati che eseguano lavori o costruzioni interessanti le armi subacque ».

Art. 10.

L'art. 22 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 22 - *Brevetto E.C.S.*

Per conseguire il brevetto di specializzazione superiore in elettrotecnica e servizio delle comunicazioni, occorre aver frequentato con buon esito un corso di specializzazione cui possono essere ammessi i capitani di corvetta (normalmente nel primo anno di grado) ed i tenenti di vascello, che abbiano compiuto il comando navale muniti di brevetto E.C., nonchè i capitani del Corpo delle armi navali che abbiano conseguito il brevetto E.C. ed ultimato il periodo obbligatorio d'imbarco. Possono essere ammessi al corso anche ufficiali del Corpo delle armi navali nelle condizioni su indicate ma privi del brevetto i quali abbiano dimostrato di possedere speciale attitudine al servizio in elettrotecnica e comunicazioni.

Per gli ufficiali di Stato Maggiore il corso ha la durata di un anno accademico e si svolge presso l'Istituto elettrotecnico e delle comunicazioni di Livorno. Esso può essere seguito da un corso superiore di telegrafia e telefonia presso il Regio Istituto sperimentale delle comunicazioni.

Per gli ufficiali del Corpo delle armi navali il corso ha la durata di quindici mesi di cui nove presso l'Istituto nazionale « Galileo Ferraris » di Torino (od altro Istituto italiano stabilito dal Ministro per la marina) e sei presso l'Istituto elettrotecnico e delle comunicazioni di Livorno. Esso è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso una sede di servizio, tirocinio che può essere sostituito in tutto od in parte da un corso di telefonia e telegrafia presso il Regio Istituto sperimentale delle comunicazioni, od anche da un prolungamento del corso presso l'Istituto elettrotecnico e delle comunicazioni di Livorno ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 29 è abrogato e così sostituito:

« Per l'espletamento del compito di cui sopra la Commissione ordinaria di avanzamento oltre i membri di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, comprende:

il direttore generale delle Armi e degli armamenti navali per la concessione ad ufficiali del Corpo delle armi navali dei brevetti E.C. - T. - Ch. - Ott. - A.M. - A.M.S. - E.C.S. - T.S. - Ott. S - e Ch. S.;

il direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche per la concessione dei brevetti M.T. - E.I.S. Arch. N. e Mtg.;

il direttore generale della Sanità m. m. per la concessione dei brevetti di specializzazioni mediche;

il direttore generale di Commissariato m. m. per la concessione del brevetto Mcl. ».

Art. 12.

Dopo la lettera *b*) del 1° comma dell'art. 32 è inserita la seguente lettera *c*):

« *c*) di concedere eccezionalmente il brevetto di specializzazione superiore a quegli ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, della Sanità e del Commissariato che, senza aver frequentato i corsi prescritti, abbiano conseguita la libera docenza nelle Regie università, o, con pubblicazioni e ritrovati inerenti alla specializzazione superiore da concedere, abbiano dimostrato una completa maturità tecnica e scientifica nelle materie relative alla specializzazione stessa ».

Art. 13.

Dopo l'art. 34, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 34-*bis*.

Tutti gli ufficiali che abbiano conseguito il brevetto di specializzazione superiore in ottica od in chimica di guerra anteriormente alla data del presente decreto, assumono nei ruoli la caratteristica di Ott. S. o di Ch. S. ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1941-XIX
Registro n. 10 *Marina, foglio n.* 425.

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41;

Visti i decreti interministeriali 3 gennaio 1941-XIX, 25 marzo 1941-XIX, 6 giugno 1941-XIX e 29 giugno 1941-XIX, con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal « Fondo di riserva », di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269	L. 520.000

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Proventi della contribuzione, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232	L. 435.500
Cap. n. 3. — Proventi delle contribuzioni, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	» 184.500
Totale	L. 620.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 8-*bis*. — Sussidi al personale e rispettive famiglie	L. 3.358

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	L. 103.358

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(3466)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1941-XIX.

Determinazione delle caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per l'anno 1942.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, e con la relativa legge di conversione del 13 gennaio 1938, in virtù del quale i possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina, le cui caratteristiche devono essere stabilite entro il mese di luglio di ciascun anno per l'esercizio successivo;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni del Regno delle piastrine di cui sopra;

Visto il precedente decreto interministeriale in data 25 aprile 1940-XVIII, n. 12096, col quale vennero determinate le caratteristiche per le piastrine relative all'esercizio 1941;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per il 1942 saranno di alluminio, di mm. 22×35, a forma rettangolare con gli angoli arrotondati ed il lato superiore che forma un nasello con un foro, entro il quale è applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine devono portare impressi:

a) lo stemma d'Italia;

b) l'indicazione dell'anno solare e dell'anno dell'Era fascista;

c) l'indicazione del Comune;

d) l'indicazione « imposta cani »;

e) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'art. 131 del testo unico di cui sopra, e l'indicazione di « esente » per i cani esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 133 dello stesso testo unico;

f) il numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il colore delle piastrine deve essere: per la prima categoria giallo-oro, per la seconda categoria rosa-rame, per la terza categoria alluminio naturale, per la categoria « cani esenti » verde mare.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 2 e provvedendo contemporaneamente a rimettere all'Unione stessa l'ammontare del prezzo delle piastrine ordinate.

Art. 4.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire una e centesimi cinquanta per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro per l'interno* BUFFARINI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(3477)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1941-XIX.

Approvazione di nuove tariffe di Assicurazione popolare presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione popolare in sostituzione delle corrispondenti approvate con decreto Ministeriale 21 giugno 1928, lettere *b*) e *c*);

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione popolare, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in sostituzione di quelle attualmente in vigore, approvate con decreto Ministeriale 21 giugno 1928, lettere *b*) e *c*):

a) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio mensile, di un capitale pagabile al termine prestabilito in caso di vita dell'assicurato ovvero, immediatamente, in caso di premorienza;

b) tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio mensile, di un capitale pagabile in ogni caso al termine prestabilito.

Roma, addì 25 agosto 1941-XIX

(3440) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1941-XIX.

Disposizioni relative all'approvvigionamento del bestiame suino, dei grassi delle carni e dei prodotti della macellazione per le Forze armate e la popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare ed assicurare l'approvvigionamento del bestiame suino per le esigenze delle Forze armate e della popolazione civile, nonchè quello dei grassi, delle carni e dei prodotti derivati dalla macellazione;

Decreta:

Art. 1.

Il bestiame suino destinato alla macellazione è vincolato a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i detentori di tale bestiame sono tenuti a conferire tutti i capi pronti per la macellazione, di qualsiasi peso, che comunque non dovranno superare il peso massimo di kg. 180, esclusi i riproduttori, al Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A., che opera a mezzo delle Sezioni provinciali dipendenti.

I capi di peso superiore ai 180 kg. eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere denunciati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, e successivamente conferiti al predetto Settore.

Art. 2.

Al fine di tenere aggiornata la consistenza del patrimonio suino nazionale rilevato colla denuncia obbligatoria prescritta dal decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 140 del 17 giugno 1941-XIX, i detentori di bestiame suino sono tenuti a denunciare alle Sezioni della zootecnia del C.P.P.A., tramite l'Ufficio comunale nel cui territorio sono allevati i suini stessi tutte le variazioni avvenute dopo il 1° luglio 1941-XIX e quelle che avverranno successivamente nel numero dei capi di peso superiore ai 30 kg., in seguito ad acquisti, vendite e mortalità.

Chiunque venga a trovarsi in possesso di bestiame suino, dovrà farne immediata denuncia alle predette Sezioni nei modi stabiliti al precedente comma, qualunque sia il peso dei singoli capi suini, specificando se essi sono destinati al consumo familiare.

Le compravendite o le cessioni a qualsiasi titolo di suini per il consumo familiare sono consentite purchè i singoli capi non superino il peso di 80 kg. Le macellazioni relative non possono aver luogo prima di tre mesi dalla data di acquisto.

Art. 3.

Sono dispensati dall'obbligo del conferimento di cui all'art. 1:

a) i reparti di Forze armate, gli ospedali, i sanatori, le case di cura, i dopolavoro aziendali, le comunità religiose, le opere pie ed i convitti per quei capi allevati direttamente e destinati al consumo esclusivo delle convivenze;

b) a partire dal 1° ottobre 1941-XIX, gli allevatori di bestiame suino per i capi occorrenti al consumo diretto della propria famiglia, nelle seguenti misure: 1 capo per le fami-

glie sino a sei componenti; 2 capi sino a 12 componenti e 3 capi per le famiglie costituite da un maggior numero di componenti.

Le convivenze e gli allevatori di cui al comma precedente, per ottenere la dispensa dal conferimento debbono presentare alla Sezione della zootecnia del C.P.P.A. apposita domanda dalla quale risulti il numero dei componenti la convivenza o la famiglia, l'effettiva qualifica di allevatore e debbono altresì nella stessa domanda fornire la prova di aver effettuato la denuncia prescritta dal citato decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX o dal 2° comma del precedente articolo.

La domanda va trasmessa, tramite il Comune di residenza, il quale è tenuto a controllare l'esattezza degli elementi in essa contenuti, alla Sezione della zootecnia, la quale rilascia al richiedente apposito bollettino per ogni suino, di cui viene autorizzata la macellazione.

Art. 4.

Tutti i detentori di bestiame suino soggetto al conferimento debbono prenotare alla Sezione della zootecnia del C.P.P.A. della Provincia in cui viene allevato il bestiame stesso, con un preavviso di almeno 15 giorni, i capi destinati alla macellazione.

Il Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A., in base alle citate prenotazioni, dispone, tramite le dipendenti Sezioni, in qual luogo e con quali modalità dovranno avvenire i conferimenti.

Ove le esigenze dell'approvvigionamento lo richiedano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste delega il Settore della zootecnia a precettare capi suini anche se non prenotati per il conferimento purchè di peso superiore ai 100 kg.

Nel caso di mancato ingiustificato conferimento, la Sezione dell'alimentazione può disporre che la Sezione della zootecnia proceda, a spese del detentore, al prelevamento diretto dalla stalla dei suini non conferiti, richiedendo, se necessario, al prefetto, il concorso della Forza pubblica.

Art. 5.

La valutazione dei suini conferiti al Settore della zootecnia viene fatta sulla base della tabella nazionale.

Il bestiame suino conferito ai raduni viene valutato da una Commissione di esperti, che opera sotto il diretto controllo del Comitato centrale degli esperti, il cui presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La valutazione del bestiame suino precettato con cartolina 5-*S* viene stabilita d'accordo tra il detentore e l'acquirente, sempre sulla base della tabella nazionale, e, in caso di mancato accordo, il detentore è tenuto a conferire il bestiame nel capoluogo del Comune nel quale il bestiame è stato allevato e la valutazione sarà fatta con giudizio inappellabile dal veterinario del Comune stesso.

Art. 6.

Il Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A., dopo aver soddisfatte le richieste avanzate dalle Forze armate pel tramite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, consegnerà il bestiame conferito all'Ente distributore, il quale lo ripartirà tra i laboratori gestiti o controllati dai Consorzi provinciali tra macellai per le carni e gli stabilimenti industriali, secondo un piano nazionale stabilito dal detto Ministero.

I predetti laboratori e stabilimenti per funzionare dovranno ottenere l'autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

L'Ente distributore deve ritirare il bestiame conferito ai raduni e gli Enti acquirenti debbono provvedere al pagamento dei suini acquistati entro cinque giorni dalla avvenuta consegna e il Settore della zootecnia curerà che il conferente sia pagato entro otto giorni dalla predetta consegna.

I pagamenti vengono effettuati sulla base del verbale redatto dalla Commissione degli esperti al raduno.

Art. 8.

Nessun suino può essere mattato senza l'apposito bollettino rilasciato dalla Sezione della zootecnia.

Per ogni capo suino, o gruppo di capi conferito al Settore della zootecnia e da questo ceduto per la macellazione agli interessati, il Settore e, per esso, le Sezioni provinciali all'uopo delegate, rilasciano all'acquirente un apposito bollettino di consegna che deve essere presentato al direttore del macello o al sanitario incaricato della vigilanza delle carni, che ha l'obbligo di controllare la rispondenza quantitativa e qualitativa dei capi presentati per la mattazione.

Il bollettino, munito del bollo e del visto del direttore del macello o del sanitario, deve essere restituito, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione, alla Sezione della zootecnia che lo ha emesso.

Le mattazioni d'urgenza sono soltanto quelle previste dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. decreto 20 dicembre 1928-VII, n. 3298.

Tutti gli altri casi sono da considerarsi macellazioni di necessità e le carni dovranno essere poste a disposizione del Settore della zootecnia per la distribuzione.

Per tali carni è pagato il prezzo stabilito dalla tabella nazionale ridotto in relazione alla qualità e proporzionato alla quantità della carne effettivamente utilizzabile.

Art. 9.

Gli stabilimenti industriali ed i laboratori dei Consorzi provinciali tra i macellai autorizzati alla macellazione dei suini ed alla lavorazione delle carni sono sottoposti al controllo della Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) alla quale restano vincolati per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti i prodotti ricavati dalla macellazione.

A tal fine gli stabilimenti ed i laboratori autorizzati debbono tenere un libro di carico e scarico del tipo fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Le frattaglie e le parti ricavate dalla macellazione dei suini nei laboratori dei Consorzi provinciali tra i macellai, che saranno precisate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, verranno destinate al consumo diretto della popolazione civile delle rispettive Provincie, secondo un piano di distribuzione elaborato dai Coproma ed approvato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

I grassi nella misura minima stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno accantonati e conservati dai singoli Coproma.

I restanti quantitativi di carne macellata saranno destinati alla confezione di salumi freschi e da stagionare, per la cui disciplina valgono la disposizioni del decreto Ministeriale 7 luglio 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 159 dell'8 luglio 1941-XIX.

I grassi ed i salumi prodotti da tali laboratori ai soli fini della distribuzione sono dai Coproma tenuti a disposizione

della S.A.I.B. che li immetterà al consumo della Provincia secondo le norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le frattaglie e le parti ricavate dalla macellazione dei suini negli stabilimenti industriali che saranno precisate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, verranno poste a disposizione dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i macellai per le carni, che provvederà a immetterle al consumo, secondo un piano di distribuzione nazionale elaborato dall'Associazione stessa e sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I grassi nella misura minima che verrà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno accantonati e conservati dai singoli stabilimenti.

I restanti quantitativi di carni macellate saranno destinati alla confezione di salumi freschi e da stagionare, per la cui disciplina valgono le disposizioni del decreto Ministeriale 7 luglio 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 159 dell'8 luglio 1941-XIX.

Grassi e insaccati prodotti da tali stabilimenti sono dagli stessi tenuti a disposizione della S.A.I.B. che li immetterà al consumo nazionale secondo piani predisposti dall'Ufficio distribuzione olii e grassi alimentari per i grassi e dalla Società anonima dettaglianti acquisti collettivi per i salumi. Tali piani dovranno essere approvati preventivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

La Società Anonima Importazione Bestiame ha l'obbligo di comunicare il 10 ed il 25 di ogni mese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ufficio distribuzione olii e grassi alimentari ed alla Società anonima dettaglianti acquisti collettivi la situazione quindicinale di ogni stabilimento industriale e di ogni laboratorio dei Consorzi provinciali tra i macellai, indicando i quantitativi di grassi e salumi prodotti, quelli immessi al consumo, quelli ritirati e quelli disponibili, sulla scorta degli stessi elementi che gli stabilimenti ed i Coproma dovranno comunicare alla S.A.I.B. entro il 5 e il 20 di ogni mese.

Art. 13.

Sono abrogati i precedenti decreti Ministeriali 18 novembre 1940-XIX e 27 marzo 1941-XIX, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1940-XIX e n. 78 del 1° aprile 1941-XIX.

Art. 14.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate dalla Società Anonima Importazione Bestiame nell'esercizio dei compiti affidategli a termini del presente decreto, sono punibili a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3474)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1941-XIX.

Nomina del sig. Giuseppe Asnaghi di Edoardo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Almasio, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Giuseppe Asnaghi di Edoardo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Asnaghi di Edoardo è nominato rappresentante del sig. Luigi Almasio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

(3464) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1941-XIX.

Nomina del sig. Carlo Belloni fu Leone a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Crivelli, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Carlo Belloni fu Leone;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Belloni fu Leone è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Crivelli, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

(3465) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1941-XIX.

Disposizioni relative alla disciplina totalitaria della produzione e distribuzione dei mangimi destinati alla alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare in modo totalitario la produzione e la distribuzione dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti e sottoprodotti di cui all'annessa tabella sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Essi pertanto non possono formare oggetto di consumo diretto, nè di cessione a qualsiasi titolo.

Sono responsabili della buona conservazione delle merci vincolate e ne rispondono in qualità di depositari, gli esercenti indicati nella predetta tabella.

Art. 2.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli esercenti di cui al precedente articolo debbono denunciare i prodotti e sottoprodotti indicati ai punti 1 e 2 nonchè quelli indicati ai punti dal 3 all'8, rispettivamente alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed all'Ufficio mangimi della Confederazione fascista degli industriali. I mangimi di cui al punto 9 saranno denunciati alle predette organizzazioni secondo la propria competenza.

Art. 3.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari e l'Ufficio mangimi della Confederazione fascista degli industriali devono comunicare i dati relativi alla consistenza della produzione ed alla disponibilità dei mangimi denunziati, a termini del precedente articolo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sulla base di tali dati viene predisposto il piano di riparto dei prodotti stessi, destinandoli ad usi industriali, alla fabbricazione dei mangimi composti ed al consumo diretto.

Art. 4.

Al fine della disciplina, del controllo della produzione, dell'utilizzazione e della distribuzione dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi dell'opera dell'Ufficio tecnico nazionale per l'alimentazione del bestiame costituito tra il Settore della zootecnia della Federazione dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti, la Federazione italiana dei Consorzi agrari e l'Ente nazionale della cooperazione.

Art. 5.

E' abrogata qualunque disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 6.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

TABELLA

Prodotti e sottoprodotti sottoposti a vincolo	Esercenti soggetti all'obbligo della denuncia
1. — I sottoprodotti comunque denominati, della pulitura, vagliatura, selezione e molitura dei cereali e delle fave (rotture, svecciature, granotti, frumentelli, crusca, cruschello, farinaccio, farinetta, ecc.) escluso il germe di granoturco ed i sottoprodotti del riso.	Molini e stabilimenti di selezione.
2. — Semi di scarto residuati dalla selezione di sementi di foraggere.	Stabilimenti che provvedono alla lavorazione e selezione di semi di foraggere.
3. — Germe ricavato dalla molitura e dalla lavorazione del granoturco.	Molini e amiderie.
4. — Sottoprodotti della lavorazione del riso (pula, farinaccio, gemma, grana verde, risina, puntina, mezza grana, corpetto, ecc.).	Riserie e pilerie.
5. — Sottoprodotti della lavorazione dell'orzo (trebbie, radichette secche, scarti e mezze grane di orzo, ecc.).	Birrerie e malterie.
6. — Sottoprodotti della lavorazione delle barbabietole (polpe secche di barbabietole, fettucce integrali e semi integrali di barbabietola, ecc.).	Zuccherifici, raperie, e distillerie.
7. — Sottoprodotti della estrazione dell'olio da semi, frutti oleosi e sostanze oleaginose (panelli e farina di estrazione di arachide, cocco, cotone decorticato, cotone delinterato e non decorticato, girasole, germe di granoturco, gemma di riso, semi di lino, palmisto, seme di pomodoro, seme di sesamo, seme di soia, seme di zucca, seme di tabacco, ecc.). Restano esclusi i semi di vinaccioli e di senape.	Oleifici e stabilimenti che operano la disoleazione.
8. — Farine che derivano dalla lavorazione di prodotti di origine animale (farine di crisalidi sgrassate, farine di ciccioli, farine di carne, farine di sardigna, farine di pesce, farine di sangue, ecc.).	Stabilimenti che provvedono alla lavorazione di prodotti di origine animale.
9. — Mangimi composti di qualunque specie e preparati su qualsiasi formula.	Ditte industriali produttrici di mangimi composti o Consorzi agrari.

(3475)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1941-XIX.

Divieto d'importazione dei giornali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste, per gli scambi e le valute e per la cultura popolare;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Vista la tabella *B* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1242, e l'art. 3 del decreto medesimo;

Visto il decreto del Capo del Governo 19 novembre 1937-XVI, con cui fu modificata la tabella anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1939-XVIII concernente il regime delle importazioni del 1° gennaio 1940;
Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1046;

Determina:

Art. 1.

Dalla tabella delle merci di libera importazione nel Regno, annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891 (convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1242), e modificata col successivo decreto del Capo del Governo 19 novembre 1937-XVI, è tolta la seguente voce la quale, pertanto, viene sottoposta a divieto d'importazione:

N. della tariffa doganale	Merce
860	Giornali

Art. 2.

Il divieto di cui all'art. 1 è applicabile anche alle importazioni dall'estero nel Regno di Albania.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, di concerto con quello della cultura popolare, potrà concedere, ove lo ritenga opportuno, importazioni in deroga al divieto medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

(3473)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1941-XIX.
Disposizioni relative alla disciplina del mercato del vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

In conformità alle decisioni adottate dal Comitato centrale per il controllo e la disciplina dei prezzi, presso il P.N.F., su voto espresso dalla Corporazione vitivinicola ed olearia nella riunione dei giorni 11 e 12 agosto c. a.;

Ritenuta la necessità di disciplinare il mercato del vino;

Decreta:

Art. 1.

Ogni tipo di vino, bianco o rosso, di qualsiasi provenienza e denominazione, comunque preparato, confezionato, conservato e venduto, che sia destinato a bevande o al taglio di altri vini o alla preparazione di altre bevande, è definito, ai fini della presente disciplina, *vino di normale consumo*, purchè non appartenga ad una delle qualità indicate nell'articolo seguente.

I filtrati dolci ed i mosti muti saranno in ogni caso considerati, agli effetti della presente disciplina, materia prima per vino di normale consumo.

Art. 2.

Non sono da considerare *vino di normale consumo*:

a) i sottoelencati vini proposti dalla Corporazione vitivinicola e olearia ai fini della dichiarazione di « vino pregiato » ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266: *Soave - Orvieto - Castelli Romani - Barolo - Barbaresco - Capri bianco - Capri rosso - San Severo bianco - Lambrusco di Sorbara;* sono esclusi i vini « Asti spumante », « Marsala » e « Moscato d'Asti », che rientrano nelle qualità classificate nella successiva lettera *e*);

b) il vino « Chianti » prodotto dalle aziende che a tutto il 10 agosto c. a. risultano associate a uno dei due consorzi volontari di difesa già esistenti nella zona di produzione;

c) i vini che, ai fini della presente disciplina, potranno essere dichiarati di « produzione pregiata » dal Comitato centrale per il controllo dei prezzi secondo le norme contenute nel successivo art. 3);

d) i quantitativi dei vini (quali, ad esembio, il Pinot, Riesling, Sauvignon, ecc.) destinati alla produzione di vini speciali;

e) i vini spumanti, i vermut e gli aperitivi a base di vino, i vini liquorosi propriamente detti, i vini passiti, i moscati, gli aleatici, il marsala, il vin santo, le mistelle, i vini invecchiati che hanno non meno di tre anni di invecchiamento e cioè di provenienza dalle campagne vinicole 1938 e precedenti, i mosti concentrati.

Art. 3.

Per la dichiarazione di « produzione pregiata » dei vini indicati alla lettera *c*) del precedente art. 2, è stabilito quanto segue:

a) non oltre il 20 ottobre c. a. le Sezioni della viticoltura del C.P.P.A. per tramite del Settore della viticoltura della F.N.C.P.P.A. inoltreranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proposte, corredate del parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per la determinazione dei vini che, prodotti nell'ambito della provincia di loro competenza, potranno essere dichiarati di « produzione pregiata » per le loro particolari caratteristiche.

Tali proposte potranno essere formulate soltanto per i vini che siano affermati all'infuori della zona di produzione, che in ogni caso deve essere determinata.

Nelle proposte deve essere precisato:

la denominazione del vino;
le sue caratteristiche tipiche particolari;
la estensione e i limiti esatti della zona di produzione;
il quantitativo medio annuale di produzione.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali è demandato il compito di seguire e controllare gli accertamenti che le Sezioni provinciali della viticoltura dovranno effettuare per l'espletamento del mandato di cui sopra;

b) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste indicherà, poi, al Comitato centrale per il controllo dei prezzi i vini che dovranno considerarsi di « produzione pregiata » ai sensi ed agli effetti del precedente art. 2. L'elenco di tali vini sarà pubblicato sul foglio di disposizioni del P.N.F.

Art. 4.

Ai fini della disciplina della produzione del *vino di normale consumo* si precisa che la definizione del precedente art. 1 deve essere interpretata estensivamente e non restrittivamente. Pertanto, anche i vini prodotti con l'aggiunta di vini vecchi, di vini pregiati, di concentrati, di filtrati dolci, di mosti muti, o che abbiano subito pratiche enologiche di affinamento, rientrano nella categoria del *vino di normale consumo* sempre che non appartengano alle qualità indicate al precedente art. 2.

Art. 5.

Ai fini della disciplina della produzione dei vini indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del precedente art. 2 è stabilito quanto segue:

a) le aziende produttrici dovranno presentare alle rispettive organizzazioni sindacali della provincia duplice copia delle denuncie dei quantitativi di vino pregiato che intendono produrre nella vendemmia dell'anno corrente indicando pure la complessiva produzione di vino dell'azienda, nonchè duplice copia delle denuncie della eventuale giacenza degli stessi vini esistente nei loro depositi. Le denuncie devono essere controllate dalle organizzazioni stesse in base alla produzione normale degli anni precedenti. Una copia di dette denuncie dovrà, dalle predette organizzazioni di categoria, essere trasmessa alle Sezioni provinciali dell'alimentazione affinchè quest'ultime possano espletare ogni eventuale ulteriore controllo;

b) le organizzazioni sindacali interessate, dopo che sarà pubblicato nel foglio di disposizioni del P.N.F. l'elenco dei vini da considerare pregiati agli effetti del presente decreto, rilasceranno ai produttori dei suddetti vini un certificato di origine, vistato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione, attestante:

la denominazione alla quale il vino ha diritto;

la zona in cui è prodotto;

il quantitativo disponibile per la vendita nell'anno 1941-1942, accertato in base alle denuncie e ai relativi controlli;

la quantità e la provenienza delle uve e il nome del produttore delle uve stesse qualora il vino debba essere prodotto con uva acquistata.

Tale certificato deve essere conforme al modello che verrà successivamente stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sarà cedibile e frazionabile allo scopo di accompagnare le singole partite di vino pregiato fino al dettagliante;

c) le uve e i mosti acquistati dai vinificatori per produrre i vini di cui trattasi (cioè i vini indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del precedente art. 2) non possono formare oggetto di compra-vendita verbale.

E', pertanto, fatto obbligo che la contrattazione conclusa, risulti da atto scritto nel quale deve essere precisato il nome del venditore, il fondo di produzione delle uve, la quantità, il prezzo e ogni altro elemento ritenuto utile dai contraenti per la esatta identificazione della provenienza delle uve o dei mosti.

Art. 6.

Per la disciplina della produzione dei vini indicata alle lettere *d)* ed *e)* del precedente art. 2, non vengono fissate particolari norme. Resta comunque stabilito che tali prodotti debbano possedere tutti i consuetudinari requisiti atti ad identificare la loro denominazione.

Art. 7.

Nelle vendite dei vini di qualsiasi qualità, chiunque sia il venditore o il compratore, è fatto obbligo al venditore di garantire al compratore:

a) l'esatta denominazione del vino, quando non si tratti di *vino di normale consumo;*

b) il quantitativo effettivamente contenuto nel recipiente.

In particolare il venditore al dettaglio ha l'obbligo di far risultare visibilmente sui recipienti nei quali il vino è conservato o venduto tutti gli elementi atti a rendere facilmente edotto il compratore della qualità, della quantità esatta e del prezzo del vino in vendita.

Nelle vendite per quantitativi superiori ai 20 ettolitri è obbligatorio il contratto scritto nel quale devono risultare tutti gli elementi di identificazione del vino venduto.

Art. 8.

Nelle vendite di *vino di normale consumo* chiunque sia il compratore e il venditore, è fatto obbligo al venditore di garantire al compratore la gradazione alcolica.

Nelle vendite per le quali è obbligatorio il contratto scritto (quantitativi superiori ai 20 ettolitri) la gradazione alcolica deve risultare nel contratto. Nelle vendite al dettaglio la gradazione alcolica deve risultare sui recipienti nei quali il vino è conservato o venduto.

Art. 9.

Nelle vendite dei vini indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del precedente articolo 2 è stabilito quanto segue:

a) quando i vini siano venduti in bottiglie, in flaschi o in altri recipienti speciali di capacità non superiore ai 2 litri, i recipienti stessi devono essere contrassegnati col nominativo dell'azienda produttrice, con la denominazione del vino e con la indicazione del Comune di produzione;

b) quando i vini siano venduti in damigiane o in fusti tali indicazioni dovranno essere riportate sui bollettini di vendita, sulle fatture e su ogni altro documento che accompagni la merce, nonchè sui recipienti stessi;

c) in caso di infrazione nelle vendite dal produttore, dal grossista o dal dettagliante per inclusione fra i vini pregiati di vini che, viceversa, risultassero di normale consumo, è punibile l'effettivo detentore del vino in contestazione.

Art. 10.

Nelle vendite dei vini destinati alla produzione dei vini speciali, indicati alla lettera *d)* del precedente articolo 2, è fatto obbligo di precisare, nel contratto scritto, oltre la denominazione del vino venduto anche quella del vino speciale alla cui produzione è destinato, nonchè il Comune di provenienza.

Art. 11.

Nelle vendite dei vini indicati nella lettera *e)* del precedente art. 2 nulla di particolare è richiesto oltre l'osservanza delle norme in vigore e di quelle stabilite nel precedente articolo 7.

Art. 12.

Nelle vendite di vino al dettaglio è fatto obbligo di tenere sempre a disposizione del consumatore anche vini di normale consumo tranne per gli esercizi pubblici che vendono esclusivamente vini pregiati in bottiglie o fiaschi.

Art. 13.

Il prezzo del *vino di normale consumo* è determinato in lire 23,50 a grado alcolico per ettolitro. Su tale prezzo è applicata la riduzione di lire 2,50 a grado alcolico in luogo del materiale accantonamento del vino destinato alla distillazione. Tale accantonamento, secondo la proposta della Corporazione, doveva essere fissato per la campagna vinicola 1941-42, nella misura del 15 per cento sulla produzione, detratta la quota spettante, per il consumo familiare, ai vinificatori.

Pertanto, a partire dal 15 novembre 1941-XX e fino a tutto il 14 novembre 1942-XXI, il prezzo massimo, netto della suddetta quota per la distillazione, spettante al vinificatore *per il vino di normale consumo* della migliore qualità è fissato, e resterà invariabile, in lire 21 a grado alcolico, per prodotto nudo reso alla cantina del vinificatore.

La somma di lire 2,50 viene versata in danaro all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, nella misura media di lire 25 ad ettolitro.

Art. 14.

Per tutti i successivi passaggi fino al consumatore sono fissate le seguenti maggiorazioni massime, anche esse valide e invariabili, per tutto il periodo dal 15 novembre 1941-XX a tutto il 14 novembre 1942-XXI:

1) imposta di consumo ed accessori che si pagano contemporaneamente, imposta sull'entrata (primo passaggio) per ettolitro L. (da calcolare);

2) quota distillazione (applicata in luogo del materiale accantonamento del vino destinato alla distillazione) per ettolitro L. 25;

3) spese ed utili delle categorie commerciali, compresi i cali, le lavorazioni, vuoti a rendere, gli interessi, i rischi, l'imposta sull'entrata (secondo passaggio generalmente regolato in abbonamento):

quota massima per ettolitro L. 90.

Tale maggiorazione per le categorie commerciali è da considerare massima e pertanto deve essere adeguata alla situazione locale in corrispondenza degli oneri effettivi della distribuzione.

Nel prezzo totale così ottenuto — prezzo da praticarsi al consumatore — si intendono compensati tutti i passaggi della merce intermedi tra il vinificatore ed il consumatore e si intendono *comprese le spese di trasporto* che vengono sopportate secondo le consuetudini del mercato.

Art. 15.

Per le vendite dirette dal produttore al consumatore nel luogo di produzione (vendite « alla frasca ») si applica, al consumatore, il prezzo stabilito per il vino reso alla cantina del vinificatore indicato nel precedente art. 13, con le seguenti maggiorazioni:

1) imposta di consumo compresi gli accessori, che si pagano contemporaneamente ed esclusa l'imposta sull'entrata, che va compresa nella quota indicata al successivo n. 3 per ettolitri L. (da calcolare);

2) quota distillazione (applicata in luogo del materiale accantonamento del vino destinato alla distillazione) per ettolitro L. 25;

3) spese ed utili accessori del vinificatore - venditore diretto, compresi i cali, le lavorazioni - vuoti a rendere -, gli interessi, i rischi e l'imposta sull'entrata: quota massima per ettolitro L. 30.

Tale maggiorazione per il vinificatore-venditore diretto è da considerarsi massima e pertanto deve essere adeguata alla situazione locale in corrispondenza degli oneri effettivi e proporzionalmente alla riduzione stabilita sulla quota per le categorie commerciali di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Per le vendite dirette dal produttore al consumatore fuori del luogo di produzione si applica, al consumatore, il prezzo risultante come al precedente art. 15 applicando la maggiorazione di L. 60 per ettolitro per le spese e gli utili accessori del vinificatore-venditore, in luogo di quella di lire 30 indicata al n. 3 dell'articolo stesso.

Anche tale maggiorazione di L. 60 deve considerarsi massima e pertanto deve essere adeguata alla situazione locale in corrispondenza degli oneri effettivi e proporzionalmente alla riduzione stabilita sulla analoga quota per le categorie commerciali, di cui al precedente art. 14.

Art. 17.

Qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita delle pelli di vitello scamosciate e vellutate

Il Ministero delle corporazioni, ritenuta l'opportunità di disciplinare i prezzi delle pelli di vitello *scamosciate e vellutate*, le quali, com'è noto, vengono lavorate per la produzione del conciato occorrente per la confezione delle calzature civili, con circolare P. 115 in data 29 agosto 1941-XIX ha stabilito come appresso i prezzi massimi di vendita di dette pelli, per merce franco conceria, tenendo presenti i prezzi già fissati con la circolare P. 698 del 18 marzo 1940-XVIII per le pelli di vitello liscie:

a) vitelli 6/ meno Piemonte prima scelta, scamosciati o vellutati, L. 1,40 a dmq;

b) idem: seconda scelta, L. 1,35 a dmq;

c) idem: colorati: L. 0,05 in più a dmq., rispetto ai vitelli neri;

d) per provenienze da altre regioni si applicheranno le riduzioni d'uso.

(3478)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione della cessata ditta Ottone Enrico già esercente in Milano. Tali marchi recavano il n. 182.

(3446)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 11 dal 1° al 15 giugno 1941-XIX.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Bitonto	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	E	—	1
Id.	Gravina di Puglia	E	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Belluno	Seren del Grappa	B	—	1
Id.	S. Stefano di Cadore	B	1	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Benevento	Airola	B	—	1
Bergamo	Nenbro	E	1	—
Cremona	Soncino	B	1	—
Foggia	Castelnuovo Daunia	O	—	1
Id.	Cerignola	O	—	1
Id.	Orsara di Puglia	O	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	E	—	1
Id.	Serracapriola	S	1	—
Novara	Tornaco	B	—	1
Pavia	Robbio Lomellina	B	—	1
Perugia	Massa Martana	B	—	1
Id.	Spello	B	—	1
Salerno	Campagna	B	—	1
Id.	Ravello	B	1	1
Terni	Amelia	B	—	1
Vercelli	Magnano	B	—	1
Viterbo	Civitacastellana	B	1	—
			7	18
	Carbonchio sintomatico.			
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Id.	Maretta	B	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	—	1
Siracusa	Canicattini	B	—	1
			—	4
	Afta epizootica.			
Agrigento	Canicatti	O	—	1
Alessandria	Pozzolo Formigaro	B	1	—
Id.	Serravalle Scrivia	B	1	—
Aosta	Almavilla	B	4	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Arviè	B	10	—
Id.	Id.	C	1	—
Id.	Id.	BCap	1	—
Asti	Castelnuovo Belbo	B	1	—
Id.	Incisa Scapaccino	B	1	—
Belluno	Arsiè	B	2	—
Id.	Auronzo	B	1	—
Id.	Danta	B	1	2
Id.	Belluno	B	2	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Domegge	B	—	9
Id.	Fonzaso	B	1	—
Id.	Goseldo	B	3	3
Id.	Lamon	B	1	1
	Segue: Afta epizootica.			
Belluno	Lentiai	B	—	1
Id.	Pedavena	B	1	1
Id.	S. Gregorio delle Alpi	B	1	—
Id.	Sospirolo	B	2	—
Id.	Seren del Grappa	B	1	4
Id.	Lozzo	B	1	5
Id.	Rivamonte	B	—	1
Bergamo	Albano Sant'Alessand.	B	—	3
Id.	Alme con Villa	B	1	6
Id.	Ambivere	B	2	—
Id.	Arzago d'Adda	B	1	1
Id.	Bolgare	B	1	3
Id.	Brignano d'Adda	B	1	1
Id.	Calcinate	B	2	2
Id.	Caprino Bergamasco	B	1	1
Id.	Carnico	B	—	1
Id.	Castione della Presol	B	—	6
Id.	Clusone	B	1	5
Id.	Costa Imagna	B	—	1
Id.	Endine Gaiano	B	2	—
Id.	Fontanella	B	—	1
Id.	Ghisalba	B	2	2
Id.	Martinengo	B	2	3
Id.	Mornico al Serio	B	—	1
Id.	Monte Marenzo	B	—	2
Id.	Paladina	B	—	2
Id.	Parre	B	—	4
Id.	Ronetta con Fino	B	—	1
Id.	Sedrina	B	—	1
Id.	Spinone dei Castelli	B	—	1
Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Telgate	B	—	1
Id.	Torre de' Busi	B	—	4
Id.	Torre dei Roveri	B	—	1
Id.	Ubbiale Clanezzo	B	—	2
Id.	Valbrembo	B	—	4
Bologna	Bologna	B	7	4
Id.	Castel San Pietro	B	2	2
Id.	Calderara di Reno	B	2	2
Id.	Crevalcore	B	1	1
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	San Giorgio in Piano	B	3	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	2	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	7
Id.	Bentivoglio	B	3	—
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Castel Guelfo	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Imola	B	2	5
Id.	Lizzano in Belvedere	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	1	4
Id.	Argelato	B	—	2
Id.	Medicina	B	—	2
Id.	Pianoro	B	—	2
Id.	Casalfiumanese	B	—	6
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Minerbio	B	—	1
Bolzano	Sluderno	B	5	—
Id.	Malles Venosta	B	6	—
Id.	Plaus	B	1	—
Id.	Tesino	B	—	1
Id.	Ultimo	B	—	1
Brescia	Borgo San Giacomo	B	—	1
Id.	Calcinato	B	1	1
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Gazzago San Martino	B	1	—
Id.	Chiari	B	2	—
Id.	Desenzano	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Brescia	Ghedi	B	1	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Lonato	B	2	1
Id.	Lumezzane	B	1	—
Id.	Manerba	B	1	—
Id.	Palozzolo sull'Oglio	B	1	—
Id.	Rezzato	B	2	—
Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Salò	B	—	1
Id.	Sarezzo	B	1	—
Catania	Paternò	B	1	—
Id.	Santa Venarina	B	1	—
Id.	Zafferana Etnea	B	2	—
Como	Alzate	B	3	—
Id.	Cantù	B	36	2
Id.	Canzo	B	1	—
Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Carugo	B	—	2
Id.	Cadorago	B	—	2
Id.	Castelmarte	B	1	—
Id.	Cernusco	B	—	3
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Montano Lucino	B	—	1
Id.	Paderno	B	—	1
Id.	Rovello	B	2	—
Id.	Santa Valeria	B	—	1
Id.	Sueglio	B	—	1
Id.	Vertemate	B	3	—
Cremona	Agnadello	B	—	1
Id.	Bagnolo Cremasco	B	—	3
Id.	Crema	B	2	—
Id.	Madignano	B	1	—
Id.	Monte Cremasco	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Tivengo	B	1	2
Id.	Trescore Cremasco	B	1	—
Id.	Vaiano Cremasco	B	3	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Cuneo	Bene Vagienna	B	1	—
Id.	Busca	B	—	2
Id.	Casteldelfino	B	—	1
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Demonte	B	1	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Dronero	B	3	—
Id.	Macra	B	—	1
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	San Damiano Macra	B	1	—
Ferrara	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	5
Id.	Jolanda di Savoia	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	—
Id.	Campi di Bisenzio	B	1	—
Id.	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Certaldo	B	—	2
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Firenze	B	3	1
Id.	Fucecchio	O	1	—
Id.	Id	B	1	—
Id.	Lastra a Signa	B	3	1
Id.	San Godenzo	O	1	—
Id.	Scandicci	O	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	S	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	24	10
Id.	Castel Iablanizza	B	4	—
Id.	Fontana del Conte	B S	26	—
Id.	Primano	B S	9	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Fiume	Villa del Nevoso	B S	26	2
Forlì	Forlì	B	8	9
Id.	Rimini	B	1	—
Id.	Sant'Arcangelo	B	1	—
Id.	Predappio	B	—	1
Id.	Cesenatico	B	—	2
Id.	Cesena	B	—	2
Genova	Genova	B	1	—
Id.	Lumarzo	B	—	1
Id.	Mele	B	3	—
Id.	Moconesi	B	—	2
	Neicone	B	1	1
Gorizia	Comeno	B	6	1
Id.	San Vito di Vipacco	B	16	—
Livorno	Castagneto Carducci	B	—	6
Id.	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	—	1
Lucca	Gallicano	B	—	3
Milano	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Castano Primo	B	1	—
Id.	Cerro al Lambro	B	1	—
Id.	Comazzo	B	1	—
Id.	Lodi	B	4	—
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Marcallo con Casone	B	1	—
Id.	Mediglia	B	1	—
Id.	Melegnano	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Ossago	B	1	—
Id.	Paullo	B	1	—
Id.	Robecchetto Induno	B	1	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	2
Id.	S. Stefano Lodigiano	B	1	—
Id.	Settala	B	3	—
Id.	Somaglia	B	1	—
Id.	Tribiano	B	1	—
Id.	Triuggio	B	—	1
Modena	Bomporto	B	—	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	—	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Castelvetro di Modena	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	17	5
Id.	Montecreto	O	—	1
Id.	Montese	B	4	—
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Pavullo	B	2	6
Id.	Pievepelago	O	—	3
Id.	S. Felice Pomaro	B	2	—
Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Savignano	B	—	1
Novara	Boveno	B	—	3
Id.	Bellinzago	B	—	2
Id.	Mergozzo	B	1	—
Id.	Mezzomerico	B	—	1
Id.	Orta San Giulio	B	—	2
Id.	Paruzzaro	B	—	1
Id.	Verbania	B	1	4
Palermo	Bisacquino	B	—	6
Id.	Borgetto	B	—	1
Id.	Palermo	B	5	—
Id.	Id	B	2	—
Id.	San Cipirello	B	2	—
Id.	San Giuseppe	B	2	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Pavia	Corvino San Quirico	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Gravellona	B	1	—
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Pieve Porto Marone	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Perugia	Bastia	S	—	1
Id.	Deruta	B	—	2
Id.	Todi	B	—	2
Piacenza	Cadeo	B	—	1
Id.	Caorso	B	—	2
Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Piozzano	B	—	1
Id.	Rivergaro	B	—	3
Id.	Trano	B	1	—
Pisa	Pisa	B	4	—
Id.	San Miniato	B	3	1
Id.	Santa Maria a Monte	B	—	1
Id.	Terricciola	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Pola	Buie d'Istria	B	4	—
Id.	Verteneglio	B	—	3
Ravenna	Bagnacavallo	B	1	1
Id.	Bagnara	B	1	—
Id.	Cervia	B	5	—
Id.	Faenza	B	3	5
Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Ravenna	B	7	2
Id.	Russi	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	2	3
Id.	Bibbiano	B	1	3
Id.	Carreggio	B	2	1
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Reggiolo	B	—	2
Rieti	Antrodoco	B	—	1
Id.	Castel di Tora	B	1	—
Id.	Cittaducale	B	1	—
Id.	Magliano	B	1	—
Id.	Rieti	B	5	1
Roma	Roma	B	9	5
Id.	Id.	O	7	3
Id.	Id.	S	1	2
Rovigo	Arquà Polesine	B	1	2
Id.	Bagnolo di Po	B	1	—
Id.	Ceregnano	B	1	—
Id.	Frassinella Polesine	B	2	—
Id.	Lendinara	B	4	—
Id.	Rovigo	B	3	2
Id.	Villanova del Ghebbo	B	1	—
Id.	Villanova Marchesana	B	2	—
Salerno	Ravello	BOC	3	—
Sondrio	Forcola	B	3	—
Id.	Morbegno	B	1	—
Terni	Acquasparta	B	—	1
Torino	Andezeno	B	1	—
Id.	Bardissero	B	1	—
Id.	Chieri	B	1	2
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	Moriondo	B	1	—
Id.	Nole	B	1	—
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Santena	B	—	1
Id.	S. Francesco al Campo	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Torino	Villafranca Sabauda	B	1	—
Trento	Bleggio	B	—	1
Id.	Castello di Fiemme	O	—	1
Id.	Condino	B	—	1
Id.	Lomaso	B	—	1
Id.	Pieve Bono	B	—	1
Id.	Pieve Tesino	O	—	1
Id.	Strigno	B	—	2
Id.	Tenno	B	—	3
Id.	Vigolo Vattaro	B	9	4
Treviso	Altinolo	B	2	5
Id.	Asolo	B	—	6
Id.	Borso del Grappa	B	1	2
Id.	Castelfranco Veneto	B	13	12
Id.	Castello di Godego	B	4	1
Id.	Cison di Valmorino	B	1	—
Id.	Cornuda	B	2	—
Id.	Fonte	B	3	2
Id.	Loria	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	1	3
Id.	Montebelluna	B	1	2
Id.	Paese	B	3	17
Id.	Pederobba	B	3	2
Id.	Riese	B	9	2
Id.	San Zenone degli Ezzelini	B	—	4
Id.	Susegana	B	—	3
Id.	Valdobbiadene	B	2	1
Id.	Vedelago	B	15	—
Trieste	Cave Auremiane	B	51	—
Id.	Cossana	B	8	—
Id.	Crenovizza	B	19	1
Id.	Divaccia San Canziano	B	10	8
Id.	Monrupino	B	3	—
Id.	San Michele di Postumia	B	16	7
Id.	Sesana	B	11	—
Id.	Trieste	B	22	1
Id.	Id.	B	1	—
Udine	Barcis	B	2	—
Id.	Clant	B	4	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Erto	B	4	—
Id.	Fontana Fredda	B	—	1
Varese	Besozzo	B	—	1
Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Caravate	B	—	1
Id.	Cislago	B	5	—
Id.	Cocquio	B	—	2
Id.	Cazzago Brabbia	B	—	6
Id.	Lozza	B	—	2
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Osmate	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Varese	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	2
Id.	Caorle	B	2	1
Id.	Grisolera	B	5	—
Id.	Jesolo	B	5	—
Id.	Mira	B	—	1
Id.	Noale	B	9	—
Id.	Salzano	B	5	—
Id.	Vigonovo	B	4	—
Vercelli	Mottalciata	B	—	1
Verona	Albaredo	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Verona	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Verona	Casteldazzano	B	—	3
Id.	Fumane	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	1	—
Id.	Isola Scala	B	—	1
Id.	Oppeano	B	2	—
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	Povegliano	B	2	—
Id.	Roverchiara	B	—	1
Id.	Roverè Veronese	B	1	—
Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Sant'Anna d'Alfaedo	B	6	4
Id.	San Martino Buon Albergo	B	—	1
Id.	Sommacampagna	B	1	—
Id.	Sona	B	3	—
Id.	Valeggio	B	—	6
Id.	Verona	B	1	3
Id.	Villafranca	B	3	2
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	4
Id.	Cartigliano	B	2	—
Id.	Enego	B	1	—
Id.	Mussolente	B	1	—
Id.	Pianezze	B	—	1
Id.	Rosà	B	1	—
Id.	Tezze	B	2	—
Viterbo	Bomarzo	B	—	1
Id.	Latera	B O	2	—
Id.	Montalto di Castro	O	—	1
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	B O S	3	2
			795	591
Malrossino dei suini.				
Alessandria	Valenza	S	—	1
Ancona	Osimo	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Castignano	S	—	4
Id.	Folignano	S	—	2
Id.	Monteprandone	S	—	2
Belluno	Belluno	S	—	1
Bergamo	Gunnello del Monte	S	—	1
Bologna	Medicina	S	10	4
Id.	Zola Predosa	S	—	1
Cuneo	Genola	S	—	1
Id.	Mondovì	S	—	1
Ferrara	Codigoro	S	—	1
Fiume	Laurana	S	—	1
Gorizia	Borgogna	S	1	—
Id.	Caporetto	S	1	—
Id.	Gorizia	S	2	6
Id.	Marna	S	—	2
Parma	Noceto	S	—	2
Pescara	Pescara	S	—	1
Pola	Parenzo	S	—	2
Id.	Visinada	S	—	1
Ravenna	Bagnara	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Novellara	S	—	1
Id.	Rolo	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Salerno	Valva	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	S	—	1
Id.	Sant'Omero	S	—	4
Id.	Teramo	S	6	3
Torino	Pecetto	S	1	—
Trento	Arco	S	1	—
Id.	Borgo	S	—	1
Id.	Pergine Valsugana	S	—	1
Segue: *Malrossino dei suini*				
Treviso	Mogliano	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	—
Trieste	Cave Auremiane	S	1	—
Id.	Sesana	S	—	1
Id.	Sgonico	S	1	—
Id.	Trieste	S	1	—
Udine	Cividale	S	—	2
Id.	Codroipo	S	2	1
Id.	Lestizza	S	1	—
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	Moimacco	S	—	1
Id.	Premariacco	S	—	1
Id.	San Vito al Torre	S	—	2
Id.	Visco	S	—	2
Vercelli	Ghislarengo	S	—	1
Id.	Rovasenda	S	—	1
Vicenza	Asiago	S	—	3
Id.	Grumolo delle Abbadesse	S	—	1
Id.	Montecchio Precalcino	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
Id.	Velo d'Astico	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	1
			36	71
Peste e setticemia dei suini.				
Alessandria	Ottiglio	S	—	1
Ancona	Ancona	S	—	3
Arezzo	Arezzo	S	3	—
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	—
Id.	Ascoli Piceno	S	6	8
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Magliano di Tenna	S	—	6
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	—	3
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Id.	Torre San Patrizio	S	—	4
Bologna	Castel d'Argile	S	1	—
Id.	Pieve di Cento	S	1	—
Campobasso	Casa Calenda	S	—	2
Catanzaro	Zagarise	S	—	1
Cuneo	Villafalletto	S	—	1
Firenze	Firenze	S	2	—
Foggia	Faeto	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	—	1
Id.	Montenero d'Istria	S	—	2
Modena	Formigine	S	—	1
Nuoro	Urzulei	S	—	2
Pescara	Pescara	S	—	2
Piacenza	Villanova d'Arda	S	—	1
Salerno	Capaccio	S	1	—
Sassari	[illegible]ada	S	—	1
Id.	Sassari	S	—	1
Teramo	Nereto	S	—	1
Vicenza	Argugnano	S	—	1
Id.	Agugliaro	S	—	1
			17	45
Farcino criptococcico				
Catania	Motta Santa Anastasia	E	2	—
Id.	Scordia	E	1	—
Fiume	Fiume	E	—	1
Foggia	Orta Nova	E	1	—
Palermo	Bacheria	E	3	—
Id.	Palermo	E	16	—
Id.	Partinico	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
Reggio di Calabria	Seminara	E	1	—
Id.	Villa San Giovanni	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Serre	E	1	1
Siracusa	Siracusa	E	1	—
			31	2
	Rabbia			
Reggio di Calabria	Oppida Mamertina	B	—	1
Salerno	Angri	B	—	1
Id.	Battipaglia	B	1	—
Id.	Capaccio	B	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Serre	B	1	—
			3	3
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	2	—
Campobasso	Gallo	O	1	—
Id.	Letino	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	S. Nicandro Garganico	O	1	—
Grosseto	Scansano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Perugia	O	3	—
Id.	Scheggino	O	1	—
Pesaro Urbino	Cagli	O	—	1
Id.	Pennabilli	O	—	1
Potenza	Oppido Lucano	O	1	—
Rieti	Leonessa	O	—	1
Viterbo	Bomarzo	O	1	—
Id.	Grotte di Castro	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Proceno	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
			24	3
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Foggia	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	San Nicandro Garganico	Cap	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglie	O	3	—
Potenza	Cancellara	O	1	—
			6	—
	Aborto epizootico.			
Bologna	Monterenzio	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	1
Cremona	Gerre Caprioli	B	—	1
Ferrara	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Macerata	Potenza Picena	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Carpignano	B	—	1
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Pesaro Urbino	Fermignano	B	—	1
	Segue: Aborto epizootico			
Pisa	Pisa	B	—	1
Ravenna	Sant'Agata sul Santerno	B	—	2
Venezia	Caorle	E	1	—
			12	10
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	3	—
Id.	Terlizzi	B	4	—
			9	—
	Difterite aviaria			
Ancona	Ancona	P	—	2
Id.	Senigallia	P	2	—
Foggia	Foggia	P	1	—
Id.	Manfredonia	P	1	—
			4	2
	Colera dei polli.			
Ancona	Ancona	P	—	2
Id.	Senigallia	P	5	—
Bergamo	Cene	P	—	1
Catanzaro	Tiriolo	P	—	52
Perugia	Torgiano	P	—	1
			5	56
	Peste aviaria			
Reggio Calabria	Cittanova	P	13	1
Id.	Melito di Porto Salvo	P	1	—
Id.	Reggio di Calabria	P	2	—
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	12	—
Id.	Arquà Polesine	P	—	5
Id.	Ceregnano	P	—	1
Id.	Rovigo	P	—	2
Salerno	Battipaglia	P	1	—
Id.	Capaccio	P	—	1
			29	10
	Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Alessandria	Alluvioni Cambio	P	—	2
Id.	Casale Monferrato	P	—	1
Id.	San Salvatore Monferrato	P	1	—
Id.	Tortona	P	—	3
Aosta	Ronco Canavese	P	10	—
Id.	Strambino Romano	P	2	—
Arezzo	Cortona	P	3	—
Id.	Terranova Bracciolini	P	4	4
Belluno	Limana	P	—	10
Id.	Pieve di Cadore	P	2	—
Id.	Trichiana	P	3	—
Bolzano	Appiano	P	4	—
Id.	Lana	P	3	—
Id.	Appiano	P	1	—
Brescia	Brescia	P	—	1
Como	Como	P	—	1
Id.	Lecco	P	—	1
Cremona	Cicognolo	P	—	1
Id.	Gussola	P	—	3
Id.	Ostiano	P	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*				
Cremona	San Daniele Ripa Po	B	—	1
Firenze	Firenze	B	—	1
Forlì	Forlì	B	2	1
Id.	Forlimpopoli	P	—	2
Gorizia	Borgogna	P	1	—
Id.	Canale d'Isonzo	P	5	—
Id.	Caporetto	P	5	—
Grosseto	Castiglione della Pescovia	P	5	—
Id.	Roccalbegna	P	3	—
Livorno	Livorno	P	—	1
Id.	Rosignano Marittimo	P	—	1
Milano	Mairago	P	—	1
Id.	Mediglia	P	—	1
Novara	Stresa	P	1	—
Parma	Bardi	P	1	—
Id.	Bedonia	P	4	—
Id.	Collecchio	P	5	—
Id.	Lesignano	P	—	1
Id.	Parma	P	1	—
Id.	Terenzo	P	2	—
Id.	Varsi	P	1	—
Perugia	Perugia	P	12	4
Ravenna	Cervia	P	—	2
Id.	Ravenna	P	—	1
Reggio nell'Emilia	Gattatico	P	—	1
Id.	Rolo	P	—	1
Siracusa	Anola	P	1	—
Id.	Pachino	P	1	—
Id.	Siracusa	P	1	—
Teramo	Teramo	P	2	1
Terni	Castel Giorgio	P	1	—
Torino	Torino	P	1	—
Treviso	Preganziol	P	8	—
Id.	Cison di Valmarino	P	12	—
Trieste	Trieste	P	3	—
Udine	Basiliano	P	—	1
Id.	Campoformido	P	—	1
Varese	Cassano Magnago	P	1	—
Viterbo	Barbarano Romano	P	1	—
Id.	Civitella d'Agliano	P	1	—
Id.	Gradoli	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Vetano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			108	58
Barbone bufalino				
Salerno	Battipaglia	Buf	1	—
Id.	Eboli	Buf	—	2
			1	2
Setticemia emorragica dei bovini.				
Sassari	Sassari	B	—	1
			—	1

RIEPILOGO

dal 1° al 15 giugno 1941-XIX - N. 11

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	13	23	25
2	Carbonchio sintomatico	3	4	4
3	Afta epizootica	50	376	1386
4	Malrossino dei suini	25	57	107
5	Peste e setticemia dei suini	19	30	62
6	Farcino criptococcico	7	13	33
7	Rabbia	2	6	6
8	Rogna	9	21	27
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	6
10	Aborto epizootico	9	17	22
11	Tubercolosi bovina	1	4	7
12	Difterite aviaria	2	4	6
13	Colera dei polli	4	5	61
14	Peste aviaria	3	9	39
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	28	64	161
16	Barbone bufalino	1	2	3
17	Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(2961)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castel di Sangro (L'Aquila), Laurenzana (Potenza), Oppido Lucano (Potenza) e San Nicola Manfredi (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Eduardo Lupi Bonora fu Raimondo per la Cassa comunale di credito agrario di Castel di Sangro (L'Aquila);

Il signor Altemario De Carlo fu Gaetano per la Cassa comunale di credito agrario di Laurenzana (Potenza);

Il signor Luca Lancieri fu Filippo per la Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza);
Il signor Simone Parrella di Angelo Giosuè per la Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi (Benevento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3469)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di prestiti goriziana, in liquidazione, con sede in Gorizia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 luglio 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare di prestiti goriziana, Consorzio a garanzia limitata, con sede in Gorizia e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 8 luglio 1941-XIX, con il quale è stato nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Dispone:

I signori cav. uff. Nicolò Benardelli fu Nicolò, cav. rag. Oscar Casa fu Luigi e Lino Mattioni fu Riccardo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di prestiti goriziana, in liquidazione, Consorzio a garanzia limitata, avente sede in Gorizia, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 30 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3470)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede in Ciggiano frazione del comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

Nella seduta tenuta il 19 agosto 1941-XIX, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede in Ciggiano, frazione del comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), il comm. dott. Antonio Cantucci è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3432)

Avviso di rettifica

Nell'estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terlano (Bolzano), pubblicato a pag. 3263 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1941-XIX, n. 196, la denominazione dell'azienda figura erroneamente seguita dalle parole « in liquidazione ». Inoltre ove è detto « art. 67 » deve leggersi « art. 58 ».

(3442)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 30 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 29 ottobre 1939-XVIII, col quale sono stati indetti tre concorsi nei posti disponibili dei gradi iniziali di alcuni ruoli del personale subalterno degli uffici finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visti gli atti, esaminate le graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione per il personale subalterno e riconosciuta la regolarità della procedura;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei nel concorso a 30 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza:

1. Cellai Giocondo, vot. 98 - 74, ex combatt. in serviz. straord. presso Magazzino valori bollati Firenze, coniug. 3 figli.
2. Cerro Edmondo, vot. 97 - 74, serviz. milit., figlio di impiegato dello Stato in serviz. straord. presso Direz. gen. tasse, coniug. 1 figlio.
3. Castelli Salvatore, vot. 97 - 25, serviz. milit. in serviz. straord. Intendenza finanza Palermo, coniug. 1 figlio.
4. Puntillo Pasquale, vot. 97 - 15, serviz. milit. in serviz. straord. presso Provveditorato gen. dello Stato, coniug. 2 figli.
5. Santamaria Arturo, vot. 95 - 50, serviz. milit. in servizio straord. presso Direz. gen. tesoro, coniug. 3 figli.
6. Valeriani Domenico, vot. 95 - 36, serviz. milit. in servizio straord. presso Direz. gen. debito pubblico, coniug. 1 figlio.
7. Busini Ubaldo, vot. 95 - 19, serviz. milit. in serviz. straord. presso Officina manutenzione palazzo finanze, coniug. 2 figli.
8. Giacinti Edoardo, vot. 94 - 90, serviz. milit. in serviz. straord. presso Officina manutenzione palazzo finanze, coniug. 1 figlio.
9. Nobilio Luigi, vot. 94 - 62, serviz. milit. in serviz. straord. presso Provveditorato gen. dello Stato, coniug. 3 figli.
10. Laureti Gino, vot. 94 - 37, serviz. milit. in serviz. straord. presso Direz. gen. tasse, coniug. 2 figli.
11. Ragno Antonio, vot. 94 - 25, serviz. milit. in serviz. straord. presso Ispett. credito, coniug. 2 figli.
12. Cavasassi Baldassarre, vot. 94 - 12, serviz. milit. in serviz. straord. presso Provveditorato gen. dello Stato, coniug. 1 figlio.
13. D'Angelo Cosimo, vot. 93 - 79, invalid. guerra in servizio straord. presso Intendenza finanza, Trapani, coniug. 4 figli.
14. Chiorrini Dezi Dezio, vot. 93 - 69, servizio milit. in servizio straord. presso la Cassa depositi e prestiti, coniug. 2 figli.
15. Baiocco Sabatino, vot. 93 - 66, serviz. milit. in serv. straord. presso Direz. gen. Debito pubblico, coniug. 5 figli.
16. Domenichiello Antonio, vot. 93 - 58, orfano guerra, servizio milit. in serviz. straord. presso Intendenza finanza Matera, coniug. 1 figlio.
17. Domizi Renato, vot. 93 - 58, ex combatt. in serviz. straord. presso Intendenza finanza Macerata, coniug. 1 figlio.
18. Giordani Fernando, vot. 93 - 44, serviz. milit. in servizio straord. presso Direz. gen. finanza locale, coniug. 1 figlio.
19. Nicolini Romolo, vot. 93 - 20, serviz. milit. in serviz. straord. presso Provveditorato gen. dello Stato, coniug. 1 figlio, nato il 23 dicembre 1906.
20. Cesari Ettore, vot. 93 - 20, serviz. milit. in serviz. straord. presso Direz. gen. tasse, coniug. 1 figlio, nato il 1° luglio 1912.
21. Patrone Davide, vot. 93 - 12, invalido guerra, in servizio straord. presso Intendenza finanza Napoli, coniug. 3 figli.
22. Mari Aclode Francesco, vot. 92 - 95, serviz. milit. fascista antemarcia in serviz. straord. presso Ragioneria gen. dello Stato, coniug. 1 figlio.

23. Casagrande Albino, vot. 92 - 90, serviz. milit. in servizio straord. presso Intendenza finanza La Spezia, coniug. 1 figlio.
24. Troise Tullio, vot. 92 - 66, ex combatt. serviz. straord. presso Intendenza finanza Ravenna, coniug. 1 figlio.
25. Concas Luigi Enrico, vot. 92 - 62, serviz. milit. serviz. straord. presso Intendenza Cagliari, coniug. 1 figlio.
26. Landi Francesco, vot. 92 - 54, orfano guerra serviz. militare in serviz. straord. Manutenzione palazzo finanze, coniug. 1 figlio.
27. Tomassetti Mariano, vot. 92 - 20, serviz. milit. serviz. straord. presso Economato Ministero, coniug. 1 figlio.
28. De Sanctis Nicola, vot. 92, ex combatt. in servizio straord. presso Provved. generale dello Stato, coniug. 1 figlio.
29. Orletti Giuseppe, vot. 80 - 20, serviz. milit. in serviz. straord. presso Direzione generale catasto, coniugato.
30. Angeloni Eugenio, vot. 80 - 16, servizio militare in servizio straord. presso Direz. gen. tasse, coniugato.
31. Giancaspero Nicola, vot. 79 - 94, serviz. milit. in serv. straord. presso Direz. gen. Debito pubblico, coniugato.
32. Puppo Vittorio, vot. 78 - 16, servizio milit. in serviz. straord. presso Direz. gen. catasto, coniugato.
33. Schiavo Giacinto, vot. 77 - 90, serviz. milit. serviz. straord. presso Direz. gen. debito pubblico, coniugato.
34. Pizzone Giacomo, vot. 77 - 74, serviz. milit. in serviz. straord. presso Provveditorato dello Stato, coniugato.
35. Giuliani Luigi, vot. 77 - 66, ex combattente croce guerra in servizio straord. presso Direzione gen. dogane, coniugato.
36. Reda Armando, vot. 77 - 62, ex combatt. in serviz. straord. presso Intendenza di Asti, coniugato.
37. Chelli Nicola, vot. 67, serviz. milit. in serviz. straord. presso Intendenza Arezzo, celibe.
38. Romano Francesco Paolo, vot. 65 - 50, serviz. milit. in serviz. straord. presso Uff. tesoro Palermo, celibe.
39. Ortelli Pietro, vot. 65 - 44, serviz. milit. in serviz. straord. presso Intendenza Como, celibe.
40. Simonini Danilo, vot. 64 - 94, serviz. milit. in serviz. straord. presso Direz. gen. debito pubblico, celibe.
41. Francolini Mario, vot. 64 - 90, serviz. milit. in serviz. straord. presso Debito pubblico, celibe.
42. Cassinelli Carlo, vot. 64 - 40, orfano guerra, serviz. milit. in serviz. straord. presso Magazzino bollo Pavia, celibe.
43. Ligrani Gerardo, vot. 63 - 50, orfano guerra, serviz. milit. in servizio straord. presso Magazzino bollo. Potenza, celibe.
44. Ascani Pietro, vot. 63 - 44, orfano guerra, serviz. milit. in serviz. straord. presso Cassa depositi e prestiti, celibe.
45. Amici Alfredo, vot. 63 - 44, serviz. milit. in servizio straord. presso Cassa depositi e prestiti, celibe.
46. Taverna Baudolino, vot. 63, orfano guerra, serviz. milit. in serviz. straord. presso Intendenza Alessandria, celibe.
47. Vincenzi Vincenzo, vot. 62 - 86, servizio militare in servizio straord. presso Direzione gen. catasto, celibe.
48. Giorgi Fernando, vot. 62 - 50, ex combatt. in serviz. straord. presso Economato, celibe.
49. Miotto Angelo, vot. 54 - 70, ex combattente in serviz. straord. quale avventizio di 3ª cat. presso Uff. tesoro, Milano, coniug. 4 figli.
50. Indraccolo Francesco, vot. 54 - 70, ex combattente in servizio straord. presso Ufficio imposte Ostuni, coniugato.
51. Berchiolli Bruno, vot. 54, ex combattente in serviz. straord. presso Uff. tesoro Lucca quale avventizio di 3ª categ., coniug. 5 figli.
52. Paoletti Giuseppe, vot. 54, serviz. milit. in servizio straord. presso Ufficio catasto Macerata, celibe.
53. Benedettelli Angelo, vot. 53, ex combatt. in serviz. straord. presso Uff. imposte Siena, coniug. 2 figli.
54. Tregambi Giuseppe, vot. 52 - 80, ex combattente in servizio straord. presso Uff. catasto Pistoia, coniug. 3 figli.
55. Briasco Pasquale, vot. 52 - 28, serviz. milit. in serviz. straord. presso Ufficio imposte Genova, coniug. 1 figlio.
56. Andronico Paolo, vot. 52 - 08, ex combatt. in serviz. straord. presso Ufficio imposte Palermo, coniug. 2 figli.
57. Saglimbeni Orazio, vot. 50 - 44, serviz. milit. in serviz. straord. presso la Corte dei conti, coniug. 1 figlio.
58. Failla Giuseppe, vot. 50 - 16, serviz. milit. in serviz. straord. presso Imposte Palermo, coniug. 1 figlio.
59. Faro Salvatore, vot. 49 86, serviz. milit. in serviz. straord. presso Ufficio imposte La Spezia, coniug. 1 figlio.
60. Della Valle Domenico, vot. 49 - 82, serviz. milit. in servizio straord. presso Ufficio imposte Firenze, coniug.
61. Petrecca Nicola, vot. 49 - 78, ex combatt. in serviz. straord. presso Ufficio catasto Campobasso, coniug. 4 figli.
62. De Bona Luigi, vot. 49 - 78, ex combatt. in serviz. straord. presso Ufficio catasto Belluno, coniugato.
63. Franceschetti Alberto, vot. 49 - 66, ex combattente in servizio straord. Anagr. Trib. Genova, coniug. 1 figlio.
64. Marchetta Angelo, vot. 49 - 58, serviz. milit. in serviz. straord. presso Ufficio imposte Messina, coniugato.
65. Porcelli Armando, vot. 49 - 54, orfano di guerra, serviz. milit. in serviz. straord. Ufficio imposte Littoria, coniug. 1 figlio.
66. Taburchi Vittorio, vot. 49 - 54, ex combatt. in serviz. straord. Anagr. Trib. Firenze, coniug. 1 figlio.
67. Paganelli Ello, vot. 49 - 36, ex combattente in serviz. straord. presso Anagr. Trib. Modena, coniugato.
68. Pappaianni Giuseppe, vot. 49 - 08, ex combattente in servizio straord. Anagr. Trib. Catanzaro, coniug. 4 figli.
69. Spagnuolo Pasquale, vot. 49, invalido di guerra, celibe.
70. Greco Giovanni, vot. 49, servizio militare, coniugato.
71. Gabriele Mariano, vot. 49, servizio militare, celibe.
72. Catalani Nazzareno, vot. 48 - 20, orfano guerra, serviz. milit. in serviz. straord. presso Ufficio erariale Ancona, coniugato.
73. Fatica Antonio, vot. 47 - 50, invalido guerra, coniugato.
74. Renda Vincenzo, vot. 47 - 50, figlio di invalido guerra serviz. milit., coniug. 1 figlio.
75. Fichera Giacomo, vot. 47 - 50, serviz. milit. coniug. 1 figlio.
76. Moggio Gino, vot. 47 - 50, serviz. milit. celibe, nato il 7 giugno 1915.
77. Piazza Filippo, vot. 47 - 50, servizio militare, celibe, nato il 5 novembre 1915.
78. Condorelli Filippo, vot. 47 - 44, serviz. milit. in serviz. straord. presso Intendenza Catania, coniug. 1 figlio.
79. Saracco Angelo, vot. 47 - 40, serviz milit. in servizio straord. presso Ufficio erariale Alessandria, sezione atti, coniugato.
80. Gatto Giulio, vot. 47 - 40, serviz. milit. in serviz. straordinario presso Ragioneria centrale, celibe.
81. Torru Salvatore, vot. 47 - 36, invalido guerra, in servizio straord. Intendenza Sassari, coniug. 1 figlio.
82. De Angelis Oreste, vot. 47 - 32, invalido guerra, in servizio straord. presso Direz. gen. tasse, coniug. 1 figlio.
83. Deodoro Raffaele, vot. 47 - 32, invalido guerra, in servizio straord. Ufficio erariale Catanzaro, celibe.
84. Liberati Dante, vot. 47 - 32, serviz. milit. in servizio straord. Intendenza Rieti, coniugato.
85. Pulia Nicolò, vot. 47 - 28, invalido guerra, in serviz. straord. presso Imposte Messina, vedovo 3 figli.
86. Varone Francesco, vot. 47 - 28, orfano guerra, serviz. militare, in servizio straord. Direzione gen. debito pubblico, coniug. 1 figlio.
87. Monterotti Domenico, vot. 47 - 28, ex combattente, in servizio straord. presso la Cassa depositi e prestiti, coniugato.
88. Mezzadrelli Bruno, vot. 47 - 24, ex combatt., in serviz. straord. Ufficio erariale Verona, coniug. 2 figli.
89. Resta Francesco, vot. 47 - 18, ex combatt., in serviz. di ruolo Amm.ne centrale guerra, coniug. 2 figli.
90. Carella Michele, vot. 47 - 16, ex combattente ferito guerra in serviz. straord. presso la Intendenza Matera, celibe.
91. Perla Vittorino, vot. 47 - 16, serviz. milit. in serviz. straord. presso Intendenza Ancona, coniug. 1 figlio.
92. Vaccaro Calogero, vot. 47 - 16, serviz. milit. in serviz. straord. Intendenza Milano, coniug. 1 figlio.
93. Rizza Eugenio, vot. 47 - 16, serviz. milit. in serviz. straord. Ufficio imposte Siracusa, celibe.
94. Piazza Giuseppe, vot. 47 - 12, ex combatt. in serviz. straord. Magazzini valori bollati Palermo, croce guerra, coniug. 1 figlio.
95. Zambuto Raimondo, vot. 47 - 12, ex combattente in servizio straord. Ufficio imposte Agrigento, coniug. 2 figli.
96. Pozzi Menotti, vot. 47 - 12, ex combattente in serviz. straord. Direzione gen. imposte, coniug. 1 figlio.
97. Mirabile Giuseppe, vot. 47 - 08, serviz. milit. in serviz. straord. Intendenza Messina, coniug. 1 figlio.
98. Soddu Antonio, vot. 47 - 04, serviz. milit. in serviz. straord. Anagr. Trib. Bolzano, coniug. 3 figli.
99. Massimiani Mario, vot. 47 - 04, serviz. milit., in serviz. straord. Intendenza Chieti, coniugato.
100. Parente Berardino, vot. 47, invalido guerra decorato al v. m., coniug. 3 figli.
101. Zarrelli Gennaro, vot. 47, decorato al v. m. croce di guerra, fascista antemarcia, coniug. 6 figli.
102. Petrilli Giuseppe, vot. 47, invalido guerra, croce di guerra, coniug. 3 figli.
103. Michielli Prosdocimo, vot. 47, invalido guerra, croce guerra, coniug. 1 figlio.
104. Conte Giuseppe, vot. 47, invalido guerra, fascista antemarcia, coniug. 1 figlio.
105. Manganelli Antonio, vot. 47, invalido guerra, coniug. 5 figli.
106. Di Giovandomenico Antonio, vot. 47, invalido guerra, coniugato 4 figli, nato il 26 ottobre 1899.
107. Ancora Giorgio, vot. 47, coniug. 4 figli, invalido guerra, nato il 26 ottobre 1901.
108. Porcino Giuseppe, vot. 47, invalido guerra, coniug. 4 figli, nato l'8 luglio 1907.
109. Malaspina Santo, vot. 47, invalido guerra, coniug. 4 figli, nato il 10 agosto 1896.

110. Sardella Nicola, vot. 47, invalido guerra, coniugato 3 figli, nato il 21 novembre 1898.
111. Zumbo Domenico, vot. 47, invalido guerra, coniug. 2 figli.
112. Labate Antonio, vot. 47, invalido guerra, coniug. 1 figlio, nato il 9 agosto 1905.
113. Cossu Santino, vot. 47, invalido guerra, coniugato 1 figlio, nato il 1º novembre 1910.
114. Squizzato Gastone, vot. 47, invalido guerra, coniug. 1 figlio, nato il 17 febbraio 1911.
115. Carpenteri Francesco, vot. 47, invalido guerra, coniugato, nato il 4 gennaio 1916.
116. Falchi Michelino, vot. 47, invalido guerra, vedovo, nato il 12 febbraio 1916.
117. Bezze Tranquillo, vot. 47, invalido guerra, celibe, nato il 12 gennaio 1907.
118. Guerrini Gaetano, vot. 47, invalido guerra, celibe, nato il 15 marzo 1909.
119. Macchia Lorenzo, vot. 47, invalido guerra, celibe, nato il 7 luglio 1911.
120. Rapposelli Agostino, vot. 47, invalido guerra, celibe, nato il 29 settembre 1913.
121. Carollo Michele, vot. 47, invalido guerra, celibe, nato il 12 giugno 1914.
122. Naglia Cesare, vot. 47, invalido guerra, celibe, nato il 12 giugno 1914.
123. De Tuglie Antonio, vot. 47, invalido guerra, celibe, nato il 10 luglio 1914.
124. Fiumara Carmelo, vot. 47, invalido guerra, celibe, nato il 5 dicembre 1914.
125. Pennisi Giacomo, vot. 47, orfano guerra, ex combattente, croce guerra, coniugato 4 figli.
126. Festa Tommaso, vot. 47, orfano guerra, ex combatt., croce al merito, coniug 3 figli.
127. Mallamaci Filippo, vot. 47, orfano guerra, ex combattente, coniugato 1 figlio, nato il 31 gennaio 1911.
128. Aldovrandi Secondo, vot. 47, orfano guerra, ex combattente, coniug. 1 figlio, nato il 17 settembre 1911
129. Garreffa Martino, vot. 47, orfano guerra, ex combatt., coniug. 1 figlio, nato il 16 ottobre 1914.
130. Marcellino Santo, vot. 47, orfano guerra, coniug. 4 figli, servizio militare.
131. Favre Domenico, vot. 47, orfano guerra, coniugato 3 figli, servizio militare.
132. Mangiacasale Antonio, vot. 47, orfano guerra, servizio milit., coniug. 2 figli, nato il 16 marzo 1910.
133. De Vita Antonino, vot. 47, orfano guerra, coniug. 2 figli, nato l'8 gennaio 1913, servizio militare.
134. Graziani Giuseppe, vot. 47, orfano guerra, servizio militare, coniug. 1 figlio, nato il 13 agosto 1908.
135. Amenta Gaetano, vot. 47, orfano guerra, servizio militare, coniug. 1 figlio, nato il 12 novembre 1912.
136. Raciti Rosario, vot. 47, orfano guerra, servizio militare, coniug. 1 figlio, nato il 26 giugno 1915.
137. Romanò Filippo, vot. 47, orfano guerra, servizio militare, nato il 14 ottobre 1910.
138. Guido Luigi, vot. 47, orfano guerra, servizio militare, celibe, nato il 6 luglio 1913.
139. Pasquali Emilio, vot. 47, orfano guerra, servizio militare, celibe, nato il 21 novembre 1913.
140. Galessieri Domenico, vot. 47, servizio militare, orfano guerra, celibe, nato il 13 luglio 1915.
141. Romanò Giovanni, vot. 47, orfano guerra, servizio militare, nato il 28 dicembre 1916, celibe.
142. Parisi Vincenzo, vot. 47, ex combattente, croce guerra, coniugato 8 figli.
143. Paumgardhen Eugenio, vot. 47, ex combattente, croce guerra, coniug. 4 figli.
144. Scalia Carmelo, vot. 47, ex combattente, croce di guerra, coniug. 3 figli.
145. Ercolani Fulvio, vot. 47, fascista antemarcia, brevetto marcia su Roma, coniug. 2 figli, nato il 20 luglio 1904.
146. Lagrotteria Vito, vot. 47, fascista antemarcia, brevetto marcia su Roma, coniug. 2 figli, nato l'8 settembre 1904.
147. Cilauro Croce, vot. 47, ex combattente, croce guerra, coniug. 2 figli, nato il 1º dicembre 1906.
148. Cavalleri Amerigo, vot. 47, ex combattente, croce guerra, coniug. 2 figli, nato il 19 maggio 1908.
149. Luchi Girolamo, vot. 47, ex combattente, croce guerra, coniugato 2 figli, nato il 13 agosto 1909.
150. Pierangeli Oberdan, vot. 47, ex combattente, croce di guerra, coniug. 1 figlio, nato il 26 agosto 1911.
151. Barone Saverio, vot. 47, ex combattente, croce di guerra, coniug. 1 figlio, nato il 15 agosto 1915.
152. Caprabianca Alessandro, vot. 47, ex combattente, squadrista, croce di guerra, coniugato.
153. Cornelio Nunzio, vot. 47, ex combattente, fascista antemarcia, croce di guerra, celibe.
154. Papi Enrico, vot. 47, ex combattente, coniug. 8 figli.
155. Di Polo Francesco, vot. 47, ex combatt. coniug. 7 figli.
156. De Stefano Antonio, vot. 47, coniug. 6 figli, ex combattente.
157. Rulli Ettore, vot. 47, ex combattente, coniug. 5 figli.
158. Paci Ferdinando, vot. 47, fascista antemarcia, coniug. 3 figli, nato il 4 dicembre 1901.
159. Arena Santo, vot. 47, fascista antemarcia, ex combattente, coniug. 3 figli, nato il 24 aprile 1902.
160. Ferrara Michele, vot. 47, ex combattente, coniug. 3 figli, nato il 19 aprile 1910.
161. Martino Antonino, vot. 47, ex combattente, coniug. 1 figlio, nato il 7 luglio 1908.
162. Russo Strato, vot. 47, ex combattente, coniug. 1 figlio, nato il 6 febbraio 1913.
163. Savitteri Carmelo, vot. 47, ex combatt. coniug, nato il 1º gennaio 1913.
164. Tornese Carmelo, vot. 47, ex combatt. coniug. nato il 14 giugno 1918.
165. Leone Michele, vot. 47, ex combatt. celibe, nato l'8 maggio 1911.
166. Scopece Vincenzo, vot. 47, ex combatt. celibe, nato il 16 maggio 1912.
167. Mazzeo Nicola, vot. 47, ex combatt. celibe, nato il 5 novembre 1912.
168. Moreni Dilio, vot. 47, ex combatt. celibe, nato il 10 gennaio 1913.
169. Di Maio Raffaele, vot. 47, ex combatt. celibe, nato il 16 novembre 1913.
170. De Gaetano Giuseppe, vot. 47, ex combatt. celibe, nato il 5 maggio 1915.
171. Pitrolo Antonino, vot. 47, ex combatt., celibe, nato il 31 luglio 1915.
172. Santagati Filippo, vot. 47, serviz. milit., coniug. 6 figli, nato il 7 gennaio 1903.
173. Firmani Nicola, vot. 47, serviz. milit., coniug. 6 figli, nato il 21 maggio 1906.
174. Pagano Giuseppe, vot. 47, serviz. milit. coniug. 4 figli.
175. Rotunno Catello, vot. 47, serviz. milit., coniug. 2 figli, nato il 7 dicembre 1907.
176. Torquati Salvatore, vot. 47, serviz. milit., coniugato 2 figli, nato il 9 luglio 1908.
177. Mandarino Pietro, vot. 47, serviz. milit., coniug. 2 figli, nato il 26 dicembre 1908.
178. Palocci Fiorino, vot. 47, serviz. milit., coniug. 2 figli, nato il 26 febbraio 1910.
179. Attardo Diego, vot. 47, serviz. milit., coniug. 2 figli, nato il 1º luglio 1915.
180. Giuffrida Ignazio, vot. 47, serviz. milit., coniug. 1 figlio, nato il 28 settembre 1908.
181. Fazio Sebastiano, vot. 47, serviz. milit., coniug. 1 figlio, nato il 19 agosto 1909.
182. Rossi Cesare, vot. 47, serviz. milit., coniug. 1 figlio, nato il 2 novembre 1909.
183. Russo Antonio, vot. 47, serviz. milit., coniug. 1 figlio, nato il 3 aprile 1910.
184. Matteucci Dante, vot. 47, serviz. milit., coniug. 1 figlio, nato il 30 settembre 1913.
185. ' l Nicola Francesco, vot. 47, serviz., milit., coniug. 1 figlio, nato il 4 ottobre 1913.
186. Bellogi Fernando, vot. 47, serviz. milit., coniug. 1 figlio, nato il 19 ottobre 1913.
187. Toselli Innocente, vot. 47, serviz. milit., coniug. 1 figlio, nato il 19 giugno 1915
188. Pigliacampo Marino, vot. 47, serviz. milit., coniug. 1 figlio, nato il 18 agosto 1916.
189. Modesti Vincenzo, vot. 47, serviz. milit., coniug. nato il 18 marzo 1909.
190. Monitillo Francesco, vot. 47, serviz. milit., coniug. nato il 10 febbraio 1902.
191. Fulgione Giuseppe, vot. 47, serviz. milit., coniug. nato il 19 marzo 1914.
192. Di Marco Francesco, vot. 47, serviz. milit., coniug. nato il 5 maggio 1914.
193. Iuculano Gerlando, vot. 47, serviz. milit., coniug., nato il 2 gennaio 1915.
194. Melocchi Gennarino, vot. 47, serviz. milit., coniug., nato il 13 maggio 1917.
195. Catanese Pietro, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 26 aprile 1910.

196. Nespoli Guido, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 30 gennaio 1911.
197. Notaro Carmelo, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 1° febbraio 1911.
198. Murtas Antonio, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 26 febbraio 1911.
199. Capitani Giuseppe, vot. 47, serviz. milit. celibe, nato il 14 luglio 1911.
200. Campolongo Vincenzo, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 16 marzo 1913.
201. Calò Carmelo, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 17 luglio 1913.
202. Mammano Salvatore, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 25 luglio 1913.
203. Bosco Paolo, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 14 agosto 1913.
204. Sileoni Egilio, vot. 47, serviz., milit., celibe, nato il 5 ottobre 1913.
205. Gazzara Vittorio, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 18 marzo 1914.
206. Paracino Savino, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 29 novembre 1914.
207. Composto Salvatore, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 2 gennaio 1915.
208. Donato Pasquale, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 5 gennaio 1916.
209. Basiglio Arnaldo, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 18 marzo 1916.
210. Giorgi Trento, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 28 aprile 1916.
211. Greco Filadelfio, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 29 luglio 1916.
212. Compierchio Celestino, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 31 luglio 1916.
213. Gentile Salvatore, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 10 settembre 1916.
214. Allegra Vincenzo, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 25 novembre 1916.
215. Imbalzano Gregorio, vot. 47, servizio militare, celibe, nato il 12 giugno 1917.
216. Insalaco Carmelo, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 30 luglio 1917.
217. Negro Renato, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 4 settembre 1917.
218. Renna Angelo, vot. 47, servizio milit., celibe, nato il 19 aprile 1918.
219. Cadeddu Salvatore, vot. 47, serviz. milit., celibe, nato il 20 maggio 1919.
220. Di Nicola Umberto, vot. 18, figlio di impiegato, celibe.
221. Romeo Natale, vot. 13, in serv. straord. presso l'Uff. catasto Reggio Cal., coniug. 5 figli.
222. Caprincoli Amerigo, vot. 11-28, in serv. straord. presso Uff. catasto Forlì, coniug. 1 figlio.
223. D'Ippolito Eduardo, vot. 11, vari serv. straord. presso Uff. finanziari, coniug. 5 figli.
224. Ceccarini Ferdinando, vot. 10-74, in serv. straord. presso Direz. gen. debito pubblico, celibe.
225. Meucci Clito, vot. 9-62, in serv. straord. presso Ufficio imposte Roma, celibe.
226. Ferretti Giulio, vot. 9-20, in serv. straord. presso la Dir. gen. coord., celibe.
227 Fusco Domenico, vot. 9-08, in serv. straord. presso Dir. gen. pensioni guerra, coniug. 1 figlio.
228. Venosi Giuseppe, vot. 8-82, in serv. straord. presso Magazzini valori bollati Genova, celibe.
229. Samà Vincenzo, vot. 8 - 70, in serv. straord. presso Direz. gen. catasto, coniug. 2 figli.
230. Schiralli Cosimo, vot. 6-82, in serv. straord. presso Ufficio imposte fabbricazione, coniugato.
231. Carollo Francesco, vot. 6 - 50, figlio di invalido di guerra, celibe.
232. Tosto Giuseppe, vot. 6 - 50, celibe nato il 23 marzo 1912.
233. Spinelli Vincenzo, vot. 6 - 50, celibe, nato il 10 novembre 1913.
234. Barresi Gaetano, vot. 6 - 50, celibe, nato il 12 marzo 1918.
235. Libri Antonio, vot. 6 - 50, celibe, nato il 15 aprile 1919.
236. Sandoni Cesare, vot. 6 - 32, squadrista in serv. straord. presso Anagrafe trib. Bologna, coniug. 4 figli.
237. Marini Silvio, vot. 6 - 16, in serv. straord. presso Intendenza di Teramo, coniug. 2 figli.
238. De Girolamo Antonio, vot. 6, orfano guerra, coniug. 3 figli.
239. Gisondi Pasquale, vot. 6, orfano guerra, coniug. 2 figli, nato il 10 aprile 1910.
240. Fabiano Giuseppe, vot. 6, orfano guerra, coniug. 2 figli, nato il 4 settembre 1920.
241. Costarelli Salvatore, vot. 6, orfano guerra, coniug. 1 figlio, nato il 6 agosto 1913.
242. Di Camillo Agostino, vot. 6, orfano guerra, coniug. 1 figlio, nato il 9 settembre 1917.
243. Colella Antonino, vot. 6, orfano guerra, coniugato.
244. Giovannoni Nicola, vot. 6, orfano guerra, celibe, nato il 2 luglio 1913.
245. Cacia Angelo, vot. 6, orfano guerra, celibe, nato il 15 ottobre 1920.
246. Galletta Giuseppe, vot. 6, orfano guerra, celibe, nato il 16 maggio 1921.
247. Saletti Ezio, vot. 6, figlio invalido guerra, coniug. 1 figlio.
248. Colella Francesco, vot. 6, figlio invalido guerra, celibe.
249. Paonessa Luigi, vot. 6, coniug. 3 figli.
250. Alessandro Ferdinando, vot. 6, coniug. 1 figlio, nato l'11 gennaio 1911.
251. D'Aston Raffaele, vot. 6, coniug. 1 figlio, nato il 3 novembre 1915.
252. Giulianetti Domenico, vot. 6, coniugato.
253. Cillo Giovanni, vot. 6, celibe, nato il 29 agosto 1910.
254. D'Attilio Virginio, vot. 6, celibe, nato il 24 settembre 1910.
255. Montemurro Angelo, vot. 6, celibe, nato il 21 gennaio 1911.
256. Sciuto Antonino, vot. 6, celibe, nato il 19 febbraio 1912.
257. Lupo Domenico, vot. 6, celibe, nato il 14 aprile 1912.
258. Smiraglia Alfredo, vot. 6, celibe, nato il 19 giugno 1912.
259. Fiorillo Giovanni, vot. 6, celibe, nato il 24 giugno 1912.
260. Gallia Teresio, vot. 6, celibe, nato il 2 febbraio 1913.
261. Pazzetta Pietro, vot. 6, celibe, nato il 9 marzo 1913.
262. Della Rossa Attilio, vot. 6, celibe, nato il 26 maggio 1913.
263. Canali Attilio, vot. 6, celibe, nato il 30 gennaio 1914.
264. Sebastiani Vincenzo, vot. 6, celibe, nato il 16 agosto 1914.
265. Ruolo Antonino, vot. 6, celibe, nato il 24 ottobre 1914.
266. Giordano Giuseppe, vot. 6, celibe, nato il 21 aprile 1915.
267. Lamberti Antonio, vot. 6, celibe, nato il 23 aprile 1915.
268. Libri Vincenzo, vot. 6, celibe, nato il 10 giugno 1917.
269. Penna Salvatore, vot. 6, celibe, nato il 21 agosto 1918.
270. Martinelli Giuseppe, vot. 6, celibe, nato l'8 maggio 1920.
271. Romano Gerardo, vot. 6, celibe, nato il 28 maggio 1921.
272. Iorio Giuseppe, vot. 6, celibe, nato il 23 ottobre 1921.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(3386)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.